

CCXLII SEDUTA

VENERDI' 7 OTTOBRE 1988

Presidenza del Vicepresidente PIRETTA

INDICE

Determinazione dell'ammontare del contributo di cui all'art. 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'annata venatoria 1988-1989 (Doc. n. 18). (Discussione e approvazione di ordine del giorno)	11427
Disegno di legge: "Norme integrative della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, concernente: Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale" (464). (Discussione e approvazione)	11416
(Votazione segreta)	11457
(Risultato della votazione)	11458
Disegno di legge: "Finanziamento per l'attuazione del programma di formazione professionale nell'anno 1988" (444). (Discussione e approvazione)	11417
(Votazione segreta)	11457
(Risultato della votazione)	11458
Disegno di legge: "Norme sul controllo degli istituti autonomi per le case popolari" (113). (Discussione e approvazione)	11418
(Votazione segreta)	11457
(Risultato della votazione)	11458
Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1988, n. 3, concernente 'Disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuti nell'uomo'" (426). (Discussione e approvazione)	11421
(Votazione segreta)	11457
(Risultato della votazione)	11458

Disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1987, n. 146, relativo al prelevamento della somma di lire 160.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 04061 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese varie di funzionamento degli uffici centrali dell'Amministrazione regionale non previste in altri capitoli di spesa" (436). (Discussione e approvazione)	11423
(Votazione segreta)	11458
(Risultato della votazione)	11459
Disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 1987, n. 128, relativo al prelevamento della somma di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 04032 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto ed altri mezzi meccanici" (437). (Discussione e approvazione)	11423
(Votazione segreta)	11458
(Risultato della votazione)	11459
Disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 1987, n. 127, relativo al prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 04037 dello stato di previsione della spesa dell'Asses-	

sorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per l'installazione negli uffici regionali di un sistema di controllo agli accessi" (438). (Discussione e approvazione)	11424	TARQUINI	11460
(Votazione segreta)	11458	MARRACINI	11460
(Risultato della votazione)	11459	SABA	11460
Disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, concernente 'Compiti della Regione nella programmazione'"		DADEA	11460
(384). (Discussione e approvazione)	11425	MANNONI, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio	11461
(Votazione segreta)	11458	Legge regionale 22 luglio 1988: "Norme in materia di personale" (CCXLIV), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione):	
(Risultato della votazione)	11459	BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	11415
Disegno di legge: "Fidejussione regionale a garanzia di mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento agrario e fondiario" (362) e delle proposte di legge Pili-Atzori A.-Catte-Onnis-Onida- Ortu I.-Meloni "Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e altre provvidenze per l'agricoltura" (417) e Becciu-Floris-Ladu S.-Isoni-Dettori-Moretti-Manunza-Tidu-Loretto-Mura-Oppl "Fondo regionale per la concessione di mutui di assestamento" (431). (Discussione e approvazione del testo unificato col titolo: "Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura"):		(Votazione segreta)	11457
CHESSA	11432	(Risultato della votazione)	11458
PILI	11434-11442-11451	Proposta di legge Tarquini-Catte-Atzeni-Dadea: "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1987, n. 9, contenente: integrazioni e modificazioni della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15 'Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera ed ambulatoriale', già modificata con la legge regionale 18 maggio 1951, n. 8" (434). (Discussione e approvazione):	
MULEDDA, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	11442	TARQUINI, relatore	11419
ATZORI VILLIO	11443	(Votazione segreta)	11457
MELONI	11444-11450	(Risultato della votazione)	11458
MORETTI	11452	Rettifica di un articolo della legge rinviata numero CCXLIV:	
DEIANA	11453	BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	11457
ZURRU	11454	Sull'ordine dei lavori:	
BECCIU	11455	BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	11409
(Votazione segreta)	11458	TARQUINI	11419
(Risultato della votazione)	11459	Terzo programma regionale di istituzione e finanziamento dei servizi consultoriali per l'anno 1988 (Progr. n. 20). (Discussione e approvazione):	
Fissazione di termini per la conclusione dell'esame di progetti di legge da parte delle Commissioni:		SERRA PINTUS	11428
PULIGHEDDU	11459	LAI, relatrice	11429
SERRA PINTUS	11459	LADU GIORGIO, Assessore all'igiene e sanità	11431
		BECCIU	11432

La seduta è aperta alle ore 10 e 35.

MOI, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di venerdì 22 luglio 1988 (237), che è approvato.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Poiché mi è stato riferito che ieri notte, a conclusione della seduta, è stata richiesta un'inversione dell'ordine dei lavori, io chiedo che si proceda all'esame degli argomenti secondo l'ordine già concordato in Conferenza dei Capigruppo.

Al primo punto quindi la legge regionale rinviata sul personale; subito dopo il disegno di legge numero 464.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni la proposta si intende accolta.

Discussione ed approvazione degli articoli della legge regionale 22 luglio 1988 "Norme in materia di personale" (CCXLIV) rinviata dal Governo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale: "Norme in materia di personale" (CCXLIV) rinviata dal Governo; relatrice l'onorevole Serri.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Serri, relatrice.

SERRI (P.C.I.), *relatrice*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

1. In relazione alle esigenze dell'adeguamento generale dell'apparato regionale alle attività istituzionali di programmazione, coordinamento e controllo, anche in connessione al trasferimento ed alla delega della competenze e delle funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la tabella A allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, già modificata dalle leggi regionali 22 aprile 1987, n. 23, 22 aprile 1987 n. 24 e 25 gennaio 1988, n. 4, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge in cui è determinata la dotazione organica del ruolo unico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1 bis

1. In relazione al triennio 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, la Giunta regionale provvede alla definizione degli accordi nelle materie contemplate nel secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, secondo le procedure stabilite dalla medesima legge regionale, avuto riguardo all'assetto delle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e alla tabella A prevista dalla presente legge.

2. Gli accordi medesimi disciplinano altresì le procedure per la mobilità verticale, mediante i concorsi interni per titoli di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e con esclusione dei limiti di cui agli articoli 43, 46 e 88 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

3. Ai concorsi di cui al precedente comma non possono partecipare i dipendenti che alla data del 1° gennaio 1986 abbiano conseguito un inquadramento definitivo (anche attraverso i concorsi interni per titoli) in qualifica superiore a quella provvisoriamente assegnata ai sensi del punto 1), capo I delle norme transitorie del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1986, n. 193.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Presidente, per un errore l'emendamento numero 2, presentato all'articolo 5, attiene in realtà all'articolo 1 bis.

PRESIDENTE. Quindi all'articolo 1 bis è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Barranu-Cogodi-Fadda Fausto

L'articolo 1 bis è sostituito dal seguente:

“Art. 1 bis

1. In relazione al triennio 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, la Giunta regionale provvede alla definizione degli accordi nelle materie contemplate nel secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, secondo le procedure stabilite dalla medesima legge regionale, avuto riguardo all'assetto della qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e alla tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli accordi medesimi disciplinano altresì le procedure per la mobilità verticale, mediante i concorsi interni di cui all'articolo 5 della legge regionale

15 gennaio 1986, n. 6. A tali fini si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6.

3. Ai concorsi di cui al precedente comma non possono partecipare gli impiegati del ruolo unico regionale che, per effetto dell'inquadramento definitivo o della mobilità verticale mediante concorso interno previsti dal Capo I delle norme transitorie di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, abbiano conseguito una qualifica funzionale superiore a quella loro attribuita provvisoriamente a norma delle medesime norme transitorie.

4. Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che abbia conseguito l'inquadramento in qualifica superiore a norma dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, può partecipare ai concorsi interni di mobilità di cui al secondo comma, purché sia in possesso del prescritto titolo di studio”. (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

1. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, è sostituito dal seguente:

“Ai fini dell'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, possono partecipare ai predetti concorsi pubblici, senza alcun limite di età, anche gli impiegati regionali di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

– anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, per l'accesso sino alla quinta qualifica;
– anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l'accesso alla sesta qualifica;
– anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l'accesso alla settima qualifica;
– diploma di laurea, per l'accesso all'ottava qualifica;
– anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di laurea, per l'accesso alla qualifica dirigenziale”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, è istituito il seguente:

“Art. 5 bis

1. In deroga alle precedenti norme, al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che, per effetto dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, venga inquadrato nella ex quarta fascia funzionale, sono riservati n. 80 posti per il transito, mediante concorso interno per titoli, nella sesta qualifica funzionale, purché in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che, per effetto dell'applicazione del succitato secondo comma dell'articolo 90, venga inquadrato nella ex quinta fascia funzionale sono riservati n. 10 posti per il transito, mediante concorso interno per titoli, nella settima qualifica funzionale, purché in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado”.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento soppressivo totale Barranu - Cogodi - Fadda Fausto

L'articolo 3 è soppresso. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

1. Nell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, dopo l'ultimo comma, sono istituiti i seguenti commi:

“Per gli inquadramenti definitivi delle nuove qualifiche funzionali, in sede di attribuzione dei profili professionali, l'esercizio delle mansioni o funzioni tipiche del profilo professionale da attribuire deve risultare da atti formali tipici emanati dalla autorità competente, come in appresso:

a) nella Amministrazione regionale: deliberazioni della Giunta regionale, decreti del Presidente della Giunta e degli Assessori regionali;

b) nell'Azienda per le foreste demaniali della Regione sarda: deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Per l'espletamento dei concorsi pubblici di nomina ad impiegato regionale, sino a quando non sarà stato emanato il regolamento per la disciplina dei concorsi previsto al secondo comma dell'articolo 4 e

fermi comunque restando i requisiti prescritti a norma del medesimo articolo, gli specifici requisiti, le prove e le materie di esame, i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità e della formazione della graduatoria, ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, è aggiunto il seguente:

"Art. 6 bis

1. Ai fini della mobilità verticale di cui all'articolo 6, sono ammessi ai relativi concorsi interni, in via transitoria, anche gli impiegati che abbiano maturato i prescritti requisiti alle date del 31 dicembre 1986, e del 31 dicembre 1987. In tali casi, i provvedimenti di inquadramento hanno effetto rispettivamente dalle predette date".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

1. Nella legge regionale 5 novembre 1985, n.

26, il terzo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precitato articolo 90, secondo comma, il possesso dei requisiti ivi previsti è accertato alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. In difetto, il transito nelle fasce superiori è disposto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumendo a termine di riferimento per il possesso dei requisiti prescritti la medesima data".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Cogodi - Fadda Fausto

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. Nella legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, il terzo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

'Al fine di assicurare la attività istituzionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in relazione alle esigenze operative ed ai connessi rapporti di dipendenza funzionale tra il personale appartenente allo stesso Corpo, gli impiegati aventi le qualifiche di Sottufficiale e di Guardia forestale e di vigilanza ambientale che, forniti del prescritto titolo di studio, svolgono da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale sono inquadrati a domanda, anche in soprannumero, nella fascia funzionale immediatamente superiore con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge". (3)

Emendamento aggiuntivo Deiana - Zuru - Baghino - Onnis - Becciu - Mereu S. - Serra Pintus - Mannoni

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"Art. 6 bis

Il seguente personale, inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'art. 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 ed in servizio presso gli Ispettorati Ripartimentali o presso l'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda alla data del 1° giugno 1988, è assegnato, a domanda, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale:

1) Impiegati di qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso dei requisiti prescritti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;

2) Impiegati di qualifica funzionale non inferiore alla sesta in possesso dei requisiti prescritti dal secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

Il personale indicato al precedente comma è tenuto a presentare la istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Contestualmente all'assegnazione di cui al primo comma, al personale predetto, sono attribuiti, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, i corrispondenti profili professionali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Nel secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, sono soppresses le seguenti parole: 'e cessa dal servizio presso l'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda'.

All'art. 32 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente terzo comma:

'I coordinatori delle strutture organizzative dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda sono nominati tra il personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale avente i requisiti previsti dalla normativa in materia di attribuzione degli incarichi di coordinamento.

Il coordinamento dei settori amministrativi e contabili può essere attribuito anche al personale non appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Gli incarichi di coordinamento delle strutture organizzative dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda, in atto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati qualora i titolari degli incarichi stessi non appartengano al Corpo

Forestale e di Vigilanza Ambientale ovvero non abbiano presentato istanza di assegnazione al Corpo a norma del precedente 2° comma.

Le disposizioni di cui al comma che precede non si applicano agli incarichi di coordinamento dei settori amministrativi e contabili' ". (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 3 ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 4 ha facoltà di illustrarlo.

DEIANA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Sull'emendamento numero 4 la Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

1. Al secondo rigo dell'articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, dopo la parola "avvalendosi" è aggiunta la parola "anche" e la pa-

rola "trasferito" è sostituita con la parola "distaccato".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

1. L'articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, è sostituito dal seguente:

"L'Amministrazione regionale è tenuta ad attivare le procedure per l'emanazione di apposite norme di attuazione dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna al fine di consentire la mobilità di personale dipendente con quello degli enti locali".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, è sostituito dal seguente: "Per consentire alle Province l'utilizzo del personale regionale distaccato, è istituito il ruolo speciale ad esaurimento".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

1. La Tabella "A", allegata alla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, tenuto conto delle modificazioni ad essa apportate dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 26, è sostituita dalla seguente:

TABELLA "A"

DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

Qualifiche funzionali	3	4	5	6	7	Totali
Numero posti	10	370	143	60	35	618

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 3.180.000.000 per l'anno finanziario 1988 ed in lire 9.910.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 3.180.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016 -

Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria)

lire 1.690.000.000

Capitolo 02019 -

Versamento ritenute e contributi al fondo per l'integrazione ed il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15, artt. 16 e 17, L.R. 30 luglio 1970, n. 6, artt. 8 e 3, L.R. 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma terzo, L.R. 9 maggio 1972, n. 11, art. 1 comma secondo, L.R. 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5 L.R. 11 giugno 1974, n. 15, artt. 3 e 4, L.R. 21 aprile 1975, n. 24, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)

lire 120.000.000

Capitolo 02022 -

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)

lire 590.000.000

Capitolo 02023 -

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)

lire 190.000.000

Capitolo 02050 -

Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; L.R. 27 agosto 1982, n. 22; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18; art. 2 L.R. 5 agosto 1985, n. 17 e L.R. 5 novembre 1985, n. 26)

lire 590.000.000.

3. All'ulteriore spesa di lire 6.730.000.000 prevista per gli anni successivi al 1988 si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

4. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02019, 02022, 02023 e 02050 del bilancio della Regione per l'anno 1988 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella A.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Chiedo che in sede di coordinamento si sostituisca, all'articolo 1

quintultima riga, l'espressione "tabella allegata" con "tabella A allegata". Esistono infatti due tabelle A; una inserita nell'articolo sul CRAAI e l'altra invece normalmente allegata.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avverrà al termine della seduta.

Discussione ed approvazione degli articoli del disegno di legge "Norme integrative della legge regionale 26 agosto 1988, numero 32, concernente: Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale" (464)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 464 "Norme integrative della legge regionale 26 agosto 1988, numero 32, concernente: Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

CHESSA, Segretario:

Art. 1

1. All'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. In ogni altro caso di vacanza degli incarichi di coordinamento, la continuità delle relative funzioni è assicurata dal Coordinatore di servizio in luogo del Coordinatore di settore, dal Coordinatore generale in luogo del Coordinatore di servizio, dal componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione in luogo del Coordinatore generale, dal Coordinatore generale in luogo dei Coordinatori di servizio e di settore in caso di contemporanea vacanza degli incarichi e dal componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione in caso di contemporanea vacanza degli incarichi di Coordinatore generale e di servizio o degli incarichi di Coordinatore generale, di servizio e di settore.

5. Le funzioni interinali di cui al precedente comma non possono essere svolte oltre il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi della vacanza, se successiva".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CHESSA, Segretario:

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà al termine della seduta.

Discussione ed approvazione degli articoli del disegno di legge: "Finanziamento per l'attuazione del programma di formazione professionale nell'anno 1988 (444)"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 444: "Finanziamento per l'attuazione del programma di formazione professionale nell'anno 1988"; relatore l'onorevole Sciolla.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Sciolla, relatore.

SCIOLLA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

CHESSA, Segretario:

Art. 1

1. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nell'anno 1988, previsto dall'articolo 128, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è elevata da lire 47.000.000.000 a lire 51.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CHESSA, Segretario:

Art. 2

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 4.000.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 6 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento

10 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Capitolo 10001 -

Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, art. 6; L.R. 30 dicembre 1985, n. 37, art. 86; L.R. 27 giugno 1986, n. 44 e art. 128 della legge finanziaria)

lire 4.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi

lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 48, viene ripresa alle ore 11 e 48).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tarquini. Ne ha facoltà.

TARQUINI (P.R.I.). Signor Presidente, d'accordo con i Capigruppo, chiederei che venga discussa ora la proposta di legge numero 434 iscritta al punto 13 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta.

Discussione ed approvazione degli articoli della proposta di legge Tarquini - Catte - Atzeni - Dadea: "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1987, numero 9, contenente: integrazioni e modificazioni della legge regionale 20 giugno 1950, numero 15 'Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'ass-

stenza sanitaria, ospedaliera ed ambulatoriale', già modificata con la legge regionale 18 maggio 1951, numero 8" (434)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1987, numero 9, contenente: Integrazioni e modificazioni della legge regionale 20 giugno 1950, numero 15 'Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera ed ambulatoriale', già modificata con la legge regionale 18 maggio 1951, numero 8"; relatore l'onorevole Tarquini.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Tarquini, relatore.

TARQUINI (P.R.I.), *relatore*. Molto brevemente. La legge del 20 maggio 1951 prevedeva l'attribuzione, anche all'Università, di fondi per l'acquisto di attrezzature. L'Università infatti ha un triplice istituzionale obbligo: didattico, ricerca ma anche assistenza che, ovviamente, migliora con l'attribuzione di fondi per l'acquisto di apparecchiature. Nella legge del 31 marzo 1987, probabilmente per un errore materiale, si riconfermava l'erogazione di contributi agli ospedali, ma veniva trascurata l'Università.

Noi chiediamo perciò che anche l'Università venga nuovamente inclusa fra quegli enti che possono usufruire dell'attribuzione di fondi destinati all'assistenza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Giunta concorda con la relazione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1987, n. 9, è sostituito dal seguente:

“Allo scopo di migliorare l'assistenza sanitaria l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi o concedere contributi alle Unità Sanitarie Locali ed alle altre istituzioni pubbliche operanti in materia di assistenza sanitaria, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, per l'impianto di nuovi centri ambulatoriali o per l'acquisto di immobili da destinarsi a centri ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 1987, n. 9, è sostituito dal seguente:

“I benefici previsti dalla presente legge sono concessi su domanda presentata all'Assessorato regionale all'igiene e sanità, corredata - nel caso in cui si richieda un contributo - dal progetto che si intende attuare e dal piano finanziario”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione ed approvazione degli articoli del disegno di legge: “Norme sul controllo degli istituti autonomi per le case popolari” (113)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 113: “Norme sul controllo degli istituti autonomi per le case popolari”; relatore l'onorevole Sciolla.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Sciolla, relatore.

SCIOLLA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Norma e finalità

1. In attuazione dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480, la Regione esercita sugli Istituti autonomi per le case popolari che operano nel suo territorio i poteri di indirizzo e di controllo previsti dalla legislazione vigente e dalle disposizioni degli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi

lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Indirizzo e coordinamento

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli Istituti autonomi per le case popolari ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, della lettera b) dell'articolo 4 e della lettera g) dell'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

2. Gli Istituti presentano entro il 1° settembre di ogni anno al Presidente della Giunta ed all'Assessore dei lavori pubblici una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di attività e di gestione del patrimonio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Controllo sugli atti

1. La vigilanza sugli Istituti è esercitata, ai sensi della lettera b) dell'articolo 4, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 dalla Giunta regionale.

2. Le deliberazioni degli Istituti sono trasmesse entro 10 giorni dalla loro adozione alla Presidenza della Giunta regionale e divengono esecutive qualora non ne venga pronunciato dalla Giunta l'annullamento per vizi di illegittimità entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

3. Sono sottoposte a controllo anche di merito le deliberazioni riguardanti:

a) lo statuto;

b) i regolamenti;

c) i programmi di intervento e di gestione del patrimonio;

d) le norme riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente e la relativa pianta organica;

e) l'ammontare dei compensi per gli organi statutari;

f) le spese di investimento con assunzione di impegno di spesa superiore a 450.000.000;

g) le spese di gestione con assunzione di impegno di spesa superiore ad 80.000.000;

h) gli incarichi di qualsiasi natura conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli organici degli istituti.

4. Le deliberazioni di cui al comma precedente divengono esecutive qualora non vengano pronunciati dalla Giunta regionale l'annullamento per vizi di illegittimità o la non approvazione per motivi di merito entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

5. I termini di cui al secondo e quarto comma sono sospesi in caso che la Giunta regionale richieda all'Istituto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso l'atto diviene esecutivo se entro 30 giorni dal ricevimento la Giunta regionale non adotti le determinazioni di sua competenza.

6. Per le deliberazioni relative ai bilanci preventivi, alle variazioni di bilanci ed ai rendiconti si applica l'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

7. Tutte le deliberazioni soggette a controllo sono trasmesse anche all'Assessore regionale dei lavori pubblici il quale ha facoltà di formulare osservazioni alla Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Controllo sostitutivo

1. Ove gli Istituti autonomi per le case popolari non adempiano ad obblighi scaturenti da disposizioni di legge o di regolamento o da direttive della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, può assegnare all'istituto inadempiente un termine perentorio per l'adempimento.

2. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, può nominare un commissario per il compimento degli atti necessari.

3. Le spese relative agli adempimenti di cui al precedente comma sono iscritte d'ufficio nel bilancio dell'istituto inadempiente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Scioglimento dei consigli di amministrazione

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, provvede con proprio decreto allo scioglimento del consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari in caso di:

– gravi o perduranti irregolarità nella gestione dell'Istituto;

– mancata osservanza delle direttive dell'Amministrazione regionale o mancata attuazione dei programmi di intervento e di gestione del patrimonio;

– impossibilità di funzionamento del collegio.

2. Con il provvedimento di cui al precedente primo comma si provvede alla nomina di un commis-

sario straordinario per una durata non superiore a sei mesi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Composizione dei consigli di amministrazione

1. Spetta alla Giunta regionale la scelta e la nomina dei soli componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi degli Istituti autonomi per le case popolari, già di competenza, ai sensi della normativa vigente, dei Ministeri.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione ed approvazione degli articoli del disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1988, numero 3, concernente 'Disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuti nell'uomo' " (426)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 426: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1988, numero 3, concernente: 'Disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuti nell'uomo' "; relatore l'onorevole Atzeni.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Atzeni.

ATZENI (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

1. L'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1988, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Centri operativi per i trapianti di midollo osseo.

1. I trapianti di midollo osseo vengono eseguiti presso la Divisione di ematologia dell'Ospedale "A. Businco" di Cagliari, l'Ospedale per la microcitemia - Clinica pediatrica seconda dell'Università degli studi di Cagliari -, l'Istituto di clinica medica (Cattedra di genetica medica) della medesima Università, la Sezione ematologica dell'Ospedale "S. Francesco" di Nuoro.

2. I presidi individuati nel precedente comma, per la specifica attività di prelievo e di trapianto, potranno pervenire ad una strutturazione operativa dipartimentale".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 1988, n. 3, è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

Centri operativi di trapianto pluriorgano

1. I trapianti di pancreas e fegato vengono eseguiti presso gli Ospedali "A. Businco" e "G. Brotzu" di Cagliari. Presso quest'ultimo vengono eseguiti altresì i trapianti di cuore e rene".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

1. L'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1988, n. 3, è così modificato:

"Il Piano sanitario regionale, elaborato ai sensi della legge 23 ottobre 1985, n. 595, potrà individuare ulteriori centri di prelievo e di trapianto".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

1. Il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo

8, comma primo, della legge regionale 8 gennaio 1988, n. 3, da parte dei Centri Operativi individuati dalla presente legge decorre dalla data di pubblicazione di quest'ultima.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione del disegno di legge "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1987, n. 146, relativo al prelevamento della somma di lire 160.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 04061 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese varie di funzionamento degli uffici centrali dell'Amministrazione regionale non previste in altri capitoli di spesa" (436)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 436 "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1987, n. 146, relativo al prelevamento della somma di lire 160.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 04061 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese varie di funzionamento degli uffici centrali dell'Amministrazione regionale non previste in altri capitoli di spesa"; relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Palmas.

PALMAS (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, *Segretario*:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1987, n. 146, concernente il prelevamento della somma di lire 160.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 04061, recante "Spese varie di funzionamento degli uffici centrali dell'Amministrazione regionale non previste in altri capitoli di spesa" dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione del disegno di legge "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 1987, n. 128, relativo al prelevamento della somma di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 04032 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto ed altri mezzi meccanici" (437)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 437 "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 1987, n. 128, relativo al pre-

levamento della somma di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 04032 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto ed altri mezzi meccanici"; relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Palmas relatore.

PALMAS (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

CHESSA, *Segretario*:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 1987, n. 128, concernente il prelevamento della somma di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, a favore del capitolo 04032, recante "Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto e di altri mezzi meccanici" dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione del disegno di legge "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 1987, n. 127, relativo al prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 04037 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per l'installazione negli uffici regionali di un sistema di controllo agli accessi" (438)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 438 "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 1987, n. 127, relativo al prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 04037 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per l'installazione negli uffici regionali di un sistema di controllo agli accessi"; relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Palmas relatore.

PALMAS (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

CHESSA, *Segretario*:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 1987, n. 127, concernente il prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, a favore del capitolo 04037, recante "Spese per l'acquisto per l'esercizio ed il noleggio di mobili e suppellettili, di macchine per ufficio e di attrezzature e materiali speciali, nonché spese dirette ed indirette per il funzionamento e i servizi di meccanizzazione ed automazione degli uffici compresi l'acquisto e la manutenzione di programmi EDP.", dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione ed approvazione degli articoli del disegno di legge "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, concernente 'Compiti della Regione nella programmazione' " (384)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 384 "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, concernente 'Compiti della Regione nella programmazione' "; relatore l'onorevole Oggiano.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare, ed il relatore, onorevole Oggiano, è assente dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 1

1. Il personale che, alla data del 16 maggio 1986, prestava la propria opera presso l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, purché in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, eccezion fatta per il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

2. L'inquadramento è disposto, nella settima qualifica funzionale, previo superamento di concorsi interni di idoneità indetti con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le materie di esame, i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, la formazione delle graduatorie ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dal decreto che indice il concorso, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

4. Ai fini degli inquadramenti previsti dal primo comma, alla dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale, di cui alla tabella allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, sono apportate variazioni in aumento nella settima qualifica funzionale per n. 19 posti.

5. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge, il servizio reso alle dipendenze dell'Amministrazione regionale anteriormente all'inquadramento è riconosciuto utile ai fini giuridici ed econo-

mici.

6. Il personale inquadrato ai sensi della presente legge è assegnato agli uffici dell'Amministrazione regionale con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario:*

Emendamento sostitutivo parziale Catte - Meru S. - Onnis

Nel primo comma la data "16 maggio 1986" è sostituito dal "30 giugno 1987".

Nel quarto comma la frase "per n. 19 posti" è sostituito da "per n. 21 posti". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CATTE (P.R.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CHESSA, *Segretario:*

Art. 2

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire 824.000.000 nell'anno finanziario 1988 ed in quelli successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 legge finanziaria)

lire 824.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A) allegata alla legge finanziaria.

In aumento

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016 -

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale

lire 582.000.000

Capitolo 02019 -

Versamento ritenute e contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale

lire 42.000.000

Capitolo 02022 -

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale

lire 146.000.000

Capitolo 02023 -

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale

lire 54.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione del Documento "Determinazione dell'ammontare del contributo di cui all'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'annata venatoria 1988-1989" (N. 18)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento numero 18 dell'Assessore della difesa dell'ambiente "Determinazione dell'ammontare del contributo di cui all'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'annata venatoria 1988-1989"; relatore l'onorevole Chessa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Chessa relatore.

CHESSA (M.S.I.-D.N.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Sul documento è stato presentato un ordine del giorno a firma Barranu, Satta, Cogodi. Se ne dia lettura.

CHESSA, Segretario:

Ordine del giorno Barranu - Satta Gabriele - Cogodi sull'ammontare del contributo di cui all'arti-

colo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'annata venatoria 1988-1989.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32;

VISTA la proposta formulata dal Comitato regionale della caccia, nella seduta del 3 marzo 1988, per fissare il contributo per l'annata venatoria 1988-1989 in lire 16.000, lire 20.000 e lire 25.000 rispettivamente per i fucili a un colpo, a due colpi e più di due colpi;

VISTO il parere favorevole della Commissione consiliare urbanistica, ecologia e difesa dell'ambiente, caccia e pesca,

delibera

che l'ammontare del contributo di cui all'articolo 22, lettera d), della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'annata venatoria 1988-1989 è fissato in lire 16.000, lire 20.000 e lire 25.000 rispettivamente per i fucili a un colpo, due colpi e più di due colpi.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'ordine del giorno ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione del Terzo programma regionale di istituzione e finanziamento dei servizi consultoriali per l'anno 1988 (Programma n. 20)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del "Terzo programma regionale di istituzione e finanziamento dei servizi consultoriali per l'anno 1988 (Programma n. 20)"; relatrice l'onorevole Lai.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne

ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Signor Presidente, la discussione di questo programma mi sembra una buona occasione per parlare in ques'Aula - evento raro - di consultori familiari.

Come Gruppo della Democrazia Cristiana vogliamo, oggi, riflettere su questo importantissimo servizio, rivolto alla famiglia; un servizio ancora debole, fragile e così delicato che necessita di interventi appropriati.

Noi in Commissione abbiamo espresso parere favorevole, chiaramente, su questo programma di intervento a favore dei consultori perché, a suo tempo, li abbiamo fatti nascere in Italia e perché li riteniamo una struttura indispensabile di sostegno alla famiglia. Anche in Aula voteremo a favore, però consentiteci di svolgere alcune considerazioni a nostro avviso indispensabili per tentare di migliorare questo servizio che, diciamo pure, fa un po' acqua da tutte le parti sia per la carenza di strutture dei consultori stessi, sia per la scarsa rispondenza di quelli esistenti ai bisogni reali della persona e della famiglia. Io mi permetto inoltre di dire che i consultori in attività, in gran parte, poco rispettano la legge regionale numero 8 del '79; legge che tra l'altro andrebbe al più presto rivista e migliorata in alcune parti.

Sappiamo tutti che con la riforma sanitaria i consultori sono passati dai comuni alle USL e, purtroppo, anche per questo motivo ha prevalso un tipo di prestazione esclusivamente sanitaria a danno di tutte le altre previste dalla legge, nazionale e regionale. Il consultorio infatti nasce - la stessa parola lo dice - come un servizio rivolto alla famiglia ed ai problemi della stessa che, oggi, sono tanti e molti complessi. Invece dalle statistiche risulta che gli interventi più numerosi sono quelli di natura sanitaria e che gli utenti del consultorio sono non nuclei familiari ma persone singole, in maggioranza donne, che si rivolgono alla struttura per motivi di carattere sessuale e ginecologico.

Si tratterebbe quindi di riprendere l'impostazione originaria data ai consultori dalla legge istitutiva che, accanto al momento sanitario, prevedeva anche quello psico-sociale, con particolare riguardo all'intero nucleo familiare.

E' necessario perciò rinforzare questo tipo di

servizio dando spazio ad altre figure professionali. D'altra parte la legge stessa prevedeva un'*équipe* di figure, però dava la possibilità ai consultori di aumentare il numero degli operatori a seconda delle esigenze sociali. E, visti i drammi che vivono le famiglie (basti pensare alle devianze giovanili, ai problemi degli anziani e degli handicappati e così via), io penso sia giunto il tempo di organizzare meglio queste strutture prevedendo l'inserimento di tutte le figure professionali necessarie a risolvere i problemi della famiglia.

E' da rilevare che è in atto - per fortuna io dico - una riflessione da parte di tutte le forze politiche (anche di quelle che volevano delegare tutto allo Stato) sul ruolo e sul valore del nucleo familiare; però la vita è talmente complessa che tutti riconoscono anche il fatto che la famiglia, per poter adempiere ai suoi molteplici compiti educativi, sociali, affettivi, ha necessità di aiuto e di sostegno.

Quindi è necessario, sì, creare altri consultori (e ben venga questo piano!) però è necessario rivedere l'impostazione del consultorio, rivedere quali sono i bisogni della famiglia e, in base a questi, elaborare degli interventi specifici che, diciamo, curino il nucleo familiare nel suo complesso e non le persone singolarmente.

Sempre da dati statistici, risulta inoltre che nei consultori esistenti con grande difficoltà, nonostante fosse previsto dalla legge, si lavora in *équipe*; eppure è questo l'approccio più completo e senz'altro più efficace per consentire un esame dei diversi problemi. Quindi io mi rivolgo all'Assessore anche perché verifichi all'interno dei consultori come lavorano le *équipe*, e se è rispettata questa visione, nei casi affrontati, globale e non settoriale.

Io mi sto riferendo, oltre che ai dati statistici, ad un'analisi approfondita sui consultori familiari elaborata dal Centro italiano femminile di Sassari, proprio undici mesi fa, nel novembre dell'87.

A conclusione di questo lavoro, il CIF mandò una relazione anche all'Assessore alla sanità della Regione sarda nella quale evidenziava le difficoltà e le debolezze dei consultori, nonché la mancata rispondenza dell'azione dei consultori alla stessa legge regionale numero 8 del '79.

Per quanto riguarda il programma in discussione, pur ribadendo il nostro voto a favore, ho alcune critiche da muovere alla relazione che accompagna

il programma.

Infatti nella suddetta relazione, onorevole Assessore, si legge che le Unità sanitarie locali che hanno già istituito le strutture consultoriali dovranno sforzarsi di migliorare il servizio evitando gli squilibri derivanti dal privilegiare una prestazione rispetto ad un'altra; e questo è quanto dicevo prima. Se questo è detto nella relazione, evidentemente, l'Assessorato alla sanità ha rilevato la presenza di questi squilibri; ed infatti si indicano i settori nei quali vanno maggiormente curati gli interventi, e cioè: problematiche legate alla sessualità, contraccezione, interruzione di gravidanza, gravidanza, prevenzione tumori, altra ginecologia, ereditarietà, eccetera. E in ultimo, purtroppo, pone assistenza psicologica ed educazione sanitaria. Onorevole Assessore, a me dai dati statistici - l'ho detto prima - risulta che gli interventi sanitari si fanno e si fanno anche bene; nel consultorio è sempre presente la figura del ginecologo, dell'ostetrica, del pediatra, eccetera. Mancano e vanno rafforzati, a mio avviso, gli interventi di natura psicologica, di prevenzione sanitaria, di educazione familiare, e così via. Per cui questa relazione, che si rende conto che esistono degli squilibri ma che tende a privilegiare ancora il momento sanitario non mi sta bene.

Occorre invece operare una riflessione sull'impostazione da dare ai consultori affinché - lo ripeto ancora una volta - si intervenga su tutti i problemi legati al nucleo familiare non soltanto su quelli della donna o del bambino.

Il consultorio è: consultorio familiare; la legge istitutiva non prevedeva una struttura meramente sanitaria perché questo scopo lo assolvevano già i vecchi consultori dell'Opera maternità e infanzia che questo lavoro lo svolgevano benissimo (benissimo forse no, sto esagerando); comunque non ci sarebbe stato bisogno di una legge sui consultori familiari se questi si fossero dovuti limitare soltanto ad un'attività di ginecologia e di pediatria.

Quindi, Assessore, io le chiederei una riflessione massima su questo programma, perché a noi sta bene che si creino altri consultori - ce n'è un bisogno enorme - a noi sta bene che si rafforzino le strutture esistenti, però non sta bene come i consultori funzionano attualmente. Non vorrei dilungarmi ulteriormente, però mi pare estremamente importante che, soprattutto l'Assessorato, si faccia promotore di

un'indagine reale; e lo stesso io chiederò alla Commissione sanità.

A mio avviso sarebbe però opportuno che l'Assessore, poiché è lui che elargisce i fondi per i consultori, emanasse una serie di direttive volte proprio a dare la giusta impostazione a queste strutture.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Lai, relatrice.

LAI (P.C.I.), *relatrice*. Colleghi e colleghe, la relazione al terzo programma di istituzione e finanziamento dei servizi consultoriali, presentato dalla Giunta regionale e oggi all'esame del Consiglio, traccia un quadro complessivamente negativo delle iniziative messe in atto dalle Unità sanitarie locali, sia per la scarsità dei consultori istituiti, sia per la inadeguatezza, là dove esistono chiaramente, del livello dei servizi erogati agli utenti. Tutto ciò avviene a distanza di quasi dieci anni dall'approvazione della legge regionale istitutiva dei consultori familiari.

Agli enormi ritardi, accumulati dalla Sardegna rispetto alla piena applicazione della legge numero 8 del '79, si assommano oggi gravi inadempienze in merito allo stato di attuazione del progetto-obiettivo materno-infantile previsto dal piano sanitario regionale e, quindi, rispetto agli stessi obiettivi programmati che la Regione si è data, in relazione alla politica della maternità e dell'infanzia.

Non penso che da questo punto di vista possano servire giustificazioni quali la mancanza di fondi o il blocco degli organici. E' facilmente documentabile, infatti, l'entità delle somme impegnate e non spese in questo campo e il tentativo, effettuato dalla Giunta regionale, di superare le situazioni di precariato del personale con l'approvazione del provvedimento relativo all'ampliamento dell'organico dei consultori familiari.

Le cause sono da ricercare allora altrove. Da un'attenta analisi dei fatti emerge una contraddizione di fondo, un divario tra i diversi interventi legislativi, i livelli diversi di programmazione e le resistenze politico-amministrative all'attuazione delle leggi di riforma e, quindi, al concreto dispiegarsi di una riorganizzazione sociale su contenuti nuovi. Il passaggio alle Unità sanitarie locali delle funzioni consultoriali non ha giovato all'attività dei consultori familiari,

poco spazio e scarsa attenzione sono stati dedicati finora a tutta l'area dei servizi territoriali, alla loro organizzazione, ai contenuti e alla verifica dei loro interventi e fra essi in particolare a quelli che, come il consultorio familiare, sono impegnati soprattutto sul versante della prevenzione e della affermazione di un nuovo concetto della tutela della salute dell'individuo.

Sono chiaramente i limiti di una cultura che non riconosce i servizi come base dello sviluppo civile, che non coglie la portata innovativa, inedita nell'organizzazione del nostro sistema sociale sanitario, di un servizio come quello consultoriale che assomma e propone più di altri un insieme di problemi che nascono dalla stessa complessità dei bisogni cui questo servizio è tenuto a rispondere. Le domande che vengono poste a questo servizio propongono, infatti, problemi complessi e articolati che attengono alla sfera dei comportamenti individuali e delle relazioni fra i sessi e in particolare alla sfera della riproduzione che, in tal modo, esce dalla visione privatistica per prorompere nel sociale, con la richiesta che la società si faccia carico, nel suo complesso, di quel valore che l'evento riproduttivo assume non solo per le donne, le coppie che compiono questa scelta, ma per l'intera società.

L'istituzione dei consultori familiari non segna soltanto la nascita di un nuovo servizio ma, essendo il punto di incontro delle pressanti esigenze della società portate avanti negli anni '70 dall'ampio movimento politico e di opinione che anticipava la riforma sanitaria e dal vasto e forte movimento delle donne, portatore di nuovi valori sui temi della maternità, della famiglia e della sessualità, costituisce il banco di prova decisivo per la costruzione di una nuova cultura della salute, con al centro i valori della prevenzione, del controllo sociale della riproduzione, della integrazione tra strutture sociali e sanitarie, di una salute globalmente tutelata dalla nascita alla vecchiaia. Questi contenuti, trasferiti poi all'interno della riforma sanitaria e in un complesso di leggi di settore, subiscono uno dei punti più alti di attacco, senza che lo Stato eserciti fino in fondo il suo potere di intervento per correggere gli squilibri, la dispersione di fondi e di energie, per stabilire le misure necessarie alla piena attuazione delle norme legislative e gli strumenti necessari al funzionamento dei servizi.

Il disimpegno dello Stato è tale da evidenziare marcatamente una mancanza di volontà politica tesa ad imprimere una svolta necessaria all'attuazione delle leggi di riforma, delle politiche sociali e di una nuova organizzazione sociale, in particolare, dove maggiormente si registrano le resistenze da parte di soggetti istituzionalmente preposti all'applicazione delle leggi. In tal modo le istituzioni, a tutti i livelli, per l'assenza di indirizzi e di programmazione delle risorse, di verifica e di controllo volti a far applicare pienamente e correttamente le leggi, abdicano a loro ruolo di dare risposte ai bisogni dei cittadini, per cederlo poi all'iniziativa privata, con tutte le conseguenze, possiamo facilmente immaginarle, che possono derivare dalla scelta di affidare alle leggi di mercato il governo di un campo così delicato e cruciale quale quello riguardante la difesa della vita.

Occorre invertire questa rotta, ma ciò implica la necessità di rilanciare con forza il dibattito politico-culturale sulla qualità dei servizi pubblici, attraverso un confronto basato sulla verifica del loro rapporto con il cittadino e di ripensare criticamente all'esperienza finora compiuta.

L'indagine recentemente svolta dalle consigliere regionali e parlamentari sarde del Gruppo comunista, finalizzata ad acquisire una serie di elementi conoscitivi sull'organizzazione funzionale dei reparti di maternità, sull'applicazione della 194 e sull'attivazione e funzionamento dei consultori e poliambulatori specialistici, ha evidenziato aree di bisogni piuttosto consistenti che ripropongono vecchi nodi strutturali, ma anche un quadro di problemi emergenti connessi alle dinamiche culturali e sociali del nostro tempo.

L'inadeguatezza e carenza dei servizi è rilevata nella stessa relazione annuale del Ministero della sanità sull'attuazione delle norme per la tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza, che per la negatività dei dati richiama la Sardegna ad una intensificazione e miglioramento dei servizi, all'umanizzazione degli ambienti, ad una costante e articolata azione educativa, informativa-preventiva. Le risposte a tali problemi non possono essere quindi che di tipo nuovo; in particolare le aspettative di fondo che emergono con una certa insistenza riguardano la non medicalizzazione ad oltranza di alcuni eventi naturali quali il percorso parto-nascita e quindi l'esigenza di una medicina che

sappia rapportarsi alla fisiologia del corpo femminile, salvaguardare la sicurezza affettiva, la fiducia che le donne hanno nelle possibilità del proprio corpo; la necessità di un coinvolgimento ampio da parte dei servizi sui problemi di relazione, di coppia e di famiglia; la presenza di uno spazio socio-sanitario di base in grado di assumere in modo complessivo e integrato i diversi bisogni che si riferiscono alla tutela della salute e delle scelte sessuali procreative; la disponibilità di percorsi socio-sanitari in grado di garantire la massima fruibilità, integrazione e coordinamento dentro i servizi e fra i servizi. Si impone soprattutto il problema di una identità più precisa dei consultori.

Infatti spesso il consultorio è uno spazio troppo generico, senza una fisionomia ben definita; da qui la critica che viene fatta da più parti alla ambulatorietà, alla sanitarizzazione del consultorio. Occorre, invece, collocare e gestire il lavoro consultoriale secondo criteri che privilegino al massimo il carattere preventivo, promozionale di questo servizio e le sue peculiarità socio-sanitarie.

Occorre, poi, che questa identità entri a pieno titolo nel sistema dei servizi socio-sanitari. Il consultorio non può continuare a restare in disparte, emarginato, deve essere, invece, per l'ambito di sua competenza, un preciso e qualificato punto di riferimento. E' necessario ancora affrontare in modo strategico il funzionamento di questo servizio puntando sul personale, sulla sua stabilità, sul suo inserimento in modo qualificato e professionale. Credo che non vi sia nessuno servizio delle USL più sfornito di personale o con situazioni tanto anomale, o solo consulenti esterni o presi in prestito, o precari o specializzandi che spesso di fatto hanno impedito la formazione delle *équipes* di lavoro, inficiato la funzionalità dei servizi e prodotto alla fine la perdita di utenza.

Il momento che i consultori stanno attraversando è particolarmente difficile. Riteniamo che sia urgente pertanto che in tutte le USL si possa avviare una riflessione sulla specificità delle funzioni e sulla qualità degli interventi per arrivare ad una progettualità che definisca obiettivi ben precisi per lo sviluppo dei servizi e sappia complessivamente assumere la dimensione sociale dei bisogni a valenza sanitaria. La riflessione di oggi chiama in causa le istituzioni ad operare scelte ben precise perché le difficoltà di questo momento non si trasformino in una situazione di cronica difficoltà.

Per superare questa fase occorrono impegno e volontà politica, capacità di gestione e disponibilità, ma soprattutto un concorso politico unitario che sappia rimettere in piedi quella grossa carica ideale che negli anni '70 ha caratterizzato la lotta e l'impegno delle donne sui consultori, per identificare nuovi spazi, nuovi strumenti in grado di rappresentare i bisogni di cambiamento e in grado di produrre davvero cambiamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), *Assessore all'igiene e sanità*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, per dire brevemente che condivido, e non potrebbe essere diversamente, alcune delle osservazioni mosse dall'onorevole Serra. Quello che mi sorprende, però, è che questo programma è passato all'unanimità in Commissione dove quelle osservazioni, valide, avrebbero potuto essere accolte. L'Assessore non è stato convocato dalla Commissione ma si impegna affinché, nelle direttive che l'Assessorato invierà insieme alla quota di finanziamenti alle varie USL per i consultori, si tenga conto dei rilievi mossi.

Certamente fare la storia del consultorio non è possibile; non sono decollati in tutte le USL e non solo per mancanza di personale, ma anche per carenza di cultura di quello che è il servizio consultoriale. Anche a questo cercheremo di porre rimedio, è un impegno che assume l'Assessore; comunque, se la Commissione lo ritiene opportuno, noi potremo procedere ad emanare direttive che possano soddisfare le richieste della stessa Commissione. Grazie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio all'esame del testo del programma. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del programma.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. E' stato presentato un emen-

damento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento modificativo parziale Becciu - Serra Pintus - Manunza

"Nella tabella intitolata 'Riparto ed attribuzione delle somme a titolo di contributo alle istituzioni ed enti pubblici e privati di cui all'art. 10 della L.R. 8/79', nella riga 'Opera diocesana per la preservazione della fede - Cagliari', la somma per l'attività "A" passa a lire 95.000.000 e la somma per l'attività "B" passa a lire 13.000.000". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha domandato di parlare l'onorevole Becciu. Ne ha facoltà.

BECCIU (D.C.). Proponiamo nella ripartizione delle somme per quanto riguarda l'Opera Diocesana di Cagliari di trasferire 5 milioni dall'attività a) all'attività b), che passa pertanto: attività a) 95.000.000 e b) 13.000.000.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'intero programma. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione degli articoli del testo unificato del disegno di legge "Fidejussione regionale a garanzia di mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento agrario e fondiario" (362) e delle proposte di legge Pili-Atzori Angelo-Catte-Onnis-Onida-Ortu Italo-Melonì: "Costituzione del fondo regionale di

garanzia per l'agricoltura e altre provvidenze per l'agricoltura" (417) e Becciu-Floris-Ladu Salvatore-Isoni-Dettori-Moretti- Manunza-Tidu-Loretto-Mura-Oppl: "Fondo regionale per la concessione di mutui di assestamento" (431)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del disegno di legge numero 362: "Fidejussione regionale a garanzia di mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento agrario e fondiario"; e delle proposte di legge numero 417 a firma Pili e più: "Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e altre provvidenze per l'agricoltura" e numero 431 a firma Becciu e più: "Fondo regionale per la concessione di mutui di assestamento"; relatore l'onorevole Pili.

E' aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Solo per fare, signor Presidente, onorevoli colleghi, alcune osservazioni che mi paiono doverose pur essendo noi, in linea di massima, orientati a dare voto favorevole a questo provvedimento che nasce da due proposte di legge e da un disegno di legge. Mi pare doveroso innanzitutto dire che il comparto agricolo, che sempre ha rappresentato e tuttavia rappresenta in Sardegna nell'economia isolana una componente importante, non nuota in acque tranquille e si trova in gravi difficoltà; non perché, onorevoli colleghi, in agricoltura in questi quasi quarant'anni di autonomia non si sia speso; sarebbe ingiusto dire che non si è speso in agricoltura, però sarebbe anche falso dire che si è speso bene. Si è speso molto, onorevole Assessore, ma si è speso male, non solo da parte di questa Giunta, da parte di questo Assessorato e del titolare di questo dicastero, perché è ingeneroso attribuire tutte le responsabilità a questa Giunta e a questo Assessore. Vi sono responsabilità pregresse, e non poche, attribuibili anche alle Giunte precedenti. Quindi si è intervenuti (ed è stato questo oggetto di critica da parte del Partito comunista che ora è il titolare del dicastero nella persona dell'onorevole Muledda) in maniera clientelare in passato, con elargizioni di danaro a pioggia e non si è assolutamente facilitato l'accesso al credito degli operatori agricoli che, come si sa, spesso non erano in grado di offrire quelle garanzie reali che le banche chiedono.

Ora più che mai è sentita dagli operatori agricoli l'esigenza di un mutamento di rotta e, a nostro giudizio, si dovrebbe abbandonare la politica clientelare con gli interventi a pioggia che ne sono seguiti. Questo provvedimento sembra voler marciare in questa direzione con l'istituzione di un fondo regionale di garanzia fidejussoria che dovrebbe facilitare l'accesso al credito degli operatori agricoli, sembrerebbe che si voglia iniziare una nuova politica, però, onorevole Assessore, mi consenta di dire che come si legge in qualche relazione si continua a battere la vecchia strada, si continuano gli interventi a pioggia, gli interventi clientelari, gli interventi demagogici forse perché siamo a otto mesi dal rinnovo del Consiglio regionale. Ora noi voteremo a favore però vorremmo, e questo è doveroso da parte nostra dirlo perché siamo stati sempre sensibili a questo comparto che nell'annata agraria scorsa ha reso mille miliardi alle popolazioni della Sardegna, quanto ha reso l'attività turistica, ma potrebbe rendere molto di più se veramente si imboccasse una nuova strada, ribadire (lo ripetiamo e lo ripeteremo se sarà necessario fino alla nausea) che siamo contrari ad elargire contributi a fondo perduto perché diseducativo. L'operatore agricolo deve avere il facile accesso al credito ma deve essere abituato a restituire i soldi che prende, sia pure con modesti tassi di interesse.

Siamo quindi favorevoli alla creazione di questo fondo regionale di garanzia fidejussoria perché ci rendiamo conto, siamo anche noi modesti operatori in questo settore, che non sempre è facile ipotecare i familiari, ipotecare la moglie, ipotecare i figli per avere accesso facile alle banche; e talvolta è difficile. Siamo però assolutamente contrari all'abbattimento di certi debiti pregressi, onorevole Assessore, perché ciò che è accaduto nella politica serricola, che si è rivelata fallimentare in Sardegna, non si dovrebbe ripetere più. Non è giusto che dopo aver dato tanti e tanti contributi agli operatori che non hanno saputo farne buon uso si debbano anche abbattere i debiti pregressi. Quindi noi vorremmo che si abbandonasse questo strano modo di procedere diseducativo e soprattutto vorremmo che si scegliesse la via più seria della predisposizione, onorevole Assessore, di quelle infrastrutture di cui tanto bisogno hanno gli operatori agricoli. Infrastrutture che hanno un nome, infrastrutture che si chiamano acqua per irrigare i fondi rustici, infrastrutture che si

chiamano strade di penetrazione agraria, infrastrutture che si chiamano energia elettrica, onorevole Assessore, perché c'è mezza Sardegna senza luce, c'è mezza Sardegna agricola senza strade, c'è mezza o tre quarti Sardegna agricola senza acqua ed è inutile che se Gesù Cristo decide di far piovere troppo si dia il contributo, come è giusto che lo si dia in annate di siccità. Si tratta di mettere l'agricoltore in condizioni di produrre, di avere garanzia del prezzo del prodotto, non dare le 10 mila lire a capo o aiutare, anche se sono cose utili e riconosciute da noi e dagli altri, per l'acquisto del mangime che è abbastanza oneroso. Questa politica clientelare, questa politica demagogica - e l'Assessore in alcune circostanze si è espresso in questi termini - bisogna abbandonarla perché non è giusto, onorevole Assessore, che il piano di elettrificazione dell'agro, che il piano di elettrificazione rurale della Sardegna segni il passo da anni e che quando uno vuole portare l'energia elettrica nel proprio fondo, come è accaduto, come accade tutti i giorni, debba spendere fior di milioni per una rete elettrica di poche centinaia di metri.

Che fine ha fatto, onorevole Assessore, l'elettrificazione rurale? Ha mantenuto o no i propri impegni l'Enel? Io so che non li ha mantenuti, come fanno tutti gli operatori di questo settore. E allora sì all'istituzione di questo fondo, ma sì anche e soprattutto alla creazione delle infrastrutture, alla creazione di bacini collinari che oltre a consentire l'irrigazione dei campi consentirebbero anche l'approvvigionamento idrico per usi civili di molti paesi che in Sardegna soffrono la sete. Quindi noi voteremo questo provvedimento legislativo, ma ci permettiamo di raccomandare all'Assessore all'agricoltura e alla Giunta che dotino i nostri operatori agricoli di acqua, di strade e di energia elettrica.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pili.

PILI (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul Titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura

1. I mutui e i prestiti concessi dagli Istituti di credito ai sensi della vigente legislazione in materia di credito agrario, compresi quelli erogati con fondi pubblici o senza concorso pubblico sugli interessi, possono godere della garanzia fidejussoria regionale, a condizione che non siano assistibili dal Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

2. Per la copertura dei rischi derivanti dalla applicazione del comma precedente, è istituito il "Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura".

3. La garanzia regionale viene concessa con provvedimento amministrativo e potrà essere, riguardo alla misura, totale o anche integrativa.

4. Rimane fermo che, in assenza di valide e

capienti garanzie aziendali, saranno acquisite, ove possibile, garanzie extra-aziendali, prima della concessione della garanzia regionale. Sono comunque esclusi dal beneficio il coniuge del proprietario del terreno e gli affittuari o comodatari, che siano parenti in primo grado del medesimo.

5. In caso di insolvenza, l'Istituto di credito è tenuto a escutere, prioritariamente, il debitore principale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Becciu - Atzori Villio - Zurru - Onida - Atzori Angelo

Art. 1

Il comma terzo è sostituito dal seguente:

"La garanzia fidejussoria regionale, riguardo alla misura, è totale; essa viene concessa con provvedimento amministrativo".

Il comma quarto è soppresso. (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

BECCIU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.

PILI (P.S.I.). Signor Presidente, colleghi, solo due parole sull'emendamento presentato dagli onorevoli Becciu, Atzori Villio, Zurru, Onida e Atzori Angelo. Speravo che qualcuno illustrasse l'esigenza di questo emendamento rispetto al testo approvato dalla Commissione che dice: "La garanzia regionale

viene concessa con provvedimento amministrativo e potrà essere, riguardo alla misura, totale o anche integrativa". Qui si dice che deve essere totale; non capisco l'intenzione di questa proposta. Ritengo invece che il testo della Commissione sia più giusto perché, laddove non è necessario dare la totalità della fidejussione, gli si dà solo la parte che è necessaria responsabilizzando debitamente gli utenti. Quindi esprimo il mio voto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Fusione dei precedenti fondi di garanzia

1. La dotazione iniziale del Fondo di cui al precedente articolo 1 è costituita dalle disponibilità del "Fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici", istituito con l'articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4 e del "Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili", istituito con l'articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, per la quota riguardante il settore agricolo.

2. Sul Fondo affluiranno inoltre le trattenute che gli Istituti di credito dovranno operare, in misura analoga a quella prevista per il fondo interbancario di garanzia, sulle operazioni che godranno dei benefici regionali di cui al precedente articolo 1.

3. Il Fondo è costituito presso un Istituto abilitato all'esercizio del credito agrario, col quale l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pa-

storale dovrà stipulare apposita convenzione.

4. Il Fondo potrà essere incrementato in futuro, con opportuni stanziamenti di bilancio, in relazione al fabbisogno determinato dalle garanzie prestate ed assolte.

5. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale il capitolo 06221/01 (N.I. 2.1.2.4.3.5.10.10.) denominato "Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

*Emendamento sostitutivo totale Zuru - Lai -
Moi - Atzori Angelo*

L'articolo 2 è così sostituito:

"Art. 2

Fusione dei precedenti fondi di garanzia

La dotazione iniziale del Fondo di cui al precedente articolo 1 è costituita dalle disponibilità del "Fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici", istituito con l'articolo 17 della L.R. 23.1.1981, n. 4 e del "Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili", istituito con l'articolo 31 della L.R. 7.6.1984, n. 28, per la quota riguardante il settore agricolo.

Sul Fondo affluiranno inoltre le trattenute che gli Istituti di credito dovranno operare, in misura analoga a quella prevista per il fondo interbancario di garanzia, sulle operazioni che godranno dei benefici regionali di cui al precedente articolo 1.

Il Fondo è costituito presso un Istituto abilitato all'esercizio del credito agrario, col quale l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale dovrà stipulare apposita convenzione.

A tal fine nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 36107 - (3.6.1.)

Disponibilità del Fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici di cui all'art. 17 della L.R. 23 gennaio 1981, n. 4 e del Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili di cui all'art. 31 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28, per la quota riguardante il settore agricolo, da riversare al Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura (art. 2 della presente legge).

P.M.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Cap. 06221/01 - (2.1.2.4.3.5.10.10.) (02.01)

Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura (art. 1 della presente legge).

P.M.

L'Assessore della Programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei Conti, l'iscrizione al capitolo 06221/01, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 36107, delle disponibilità del Fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici di cui all'articolo 17 della L.R. 23 gennaio 1981, n. 4 e del Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative giovanili, per la quota riguardante il settore agricolo, di cui all'articolo 31 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28". (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

ZURRU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Abrogazione di norme precedenti

1. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9; il quarto comma dell'articolo unico della legge regionale 21 agosto 1980, n. 33; l'articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4; l'articolo 35 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.

2. I rischi connessi con i finanziamenti già effettuati, previsti dalle norme citate nel precedente comma, nonché quelli connessi con le operazioni creditizie assistite dalla garanzia regionale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50 e dell'articolo 57 della legge regionale 20 maggio 1983, n. 12, graveranno sul "Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura".

3. Potranno altresì gravare sul medesimo fondo, con l'applicazione della normativa di cui al precedente articolo 1, le operazioni creditizie effettuate dai soggetti di natura agricola di cui alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Garanzia sussidiaria del Fondo interbancario

1. Le operazioni creditizie che godono delle

agevolazioni previste dalla legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, dalla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, dall'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, dall'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e dalla legge 30 ottobre 1986, n. 57 sono assistite - ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 4 novembre 1981, n. 621, convertito, con modificazioni, nella legge 26 dicembre 1981, n. 783 - dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, anche quando riguardino le medie e grandi aziende agricole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli

1. Allo scopo di ricostituire la necessaria liquidità finanziaria delle imprese agricole, che abbiano subito la compromissione dei bilanci economici a causa di avverse circostanze o eventi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso negli interessi su mutui di durata massima quindicennale, comprensiva di un preammortamento di tre anni, da destinare al consolidamento delle passività.

2. L'intervento non si applica quando possono essere concesse provvidenze regionali o statali che prevedano l'assestamento di passività.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, determina i settori di intervento e le circostanze o eventi dannosi; fissa la misura del finanziamento, in relazione all'ammontare della passività risultanti in essere nei periodi volta per volta considerati; fissa la durata delle operazioni.

4. I mutui sono regolati, oltre che dalle norme della presente legge, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760

e successive modificazioni e integrazioni, e sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il tasso a carico del mutuatario è quello minimo agevolato previsto dalla normativa dello Stato.

6. I mutui sono concessi previa emissione di nulla osta, rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1988 è istituito il capitolo 06073 così denominato: "Mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli", con lo stanziamento di lire 7.000.000.000.

8. A tal fine è istituito, per gli anni dal 1988 al 2007 un limite di impegno di lire 7.000.000.000.

9. Alla predetta spesa si farà fronte con l'utilizzazione del limite d'impegno di pari importo di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 19 agosto 1986, n. 51 (cap. 06072).

10. Conseguentemente è abrogato il predetto articolo 1, primo comma, della legge regionale 19 agosto 1986, n. 51 ed è soppresso il relativo limite di impegno.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 3 emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Atzori - Moi - Lai - Sechi - Onida - Zuru

Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5 bis

Le opere pubbliche infrastrutturali, comprese nei piani di valorizzazione delle zone di sviluppo agro-pastorale e nei piani tecnico-economici delle aziende speciali, previsti dalla L.R. 6.7.1976, n. 44, sono classificate di competenza regionale.

Alla realizzazione delle stesse provvede l'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale mediante affidamento in concessione ad enti pubblici. (2)

Emendamento aggiuntivo Atzori - Moi - Lai - Onida - Sechi - Zurru

Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5 ter

Nel finanziamento dei piani di valorizzazione delle zone di sviluppo agro-pastorale e dei piani tecnico-economici delle aziende speciali per la valorizzazione delle proprietà comunali, previsti dalla L.R. 6.7.76 n. 44, la misura del contributo in conto capitale, relativo agli interventi di miglioramento fondiario, è elevata al 90 per cento quando le opere interessino i terreni di proprietà comunale e quelli acquisiti al monte pascoli regionale. (3)

Emendamento sostitutivo parziale Zurru - Lai - Moi - Atzori Angelo

Art. 5

Il settimo, ottavo e nono comma dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

7. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno 1988 è istituito il seguente capitolo:

Capitolo 06073 (Cat. prog. 06.03)(2.1.2.4.3.4.10.10) (02.01)

Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5 della presente legge) con lo stanziamento di lire 7.000.000.000.

8. A tal fine è istituito, per gli anni dal 1988 al 2002, un limite d'impegno di lire 7.000.000.000.

9. Alla predetta spesa si fa fronte con l'utilizzazione del limite d'impegno di pari importo, di cui all'articolo 1, primo comma, della L.R. 19 agosto 1986, n. 51 (capitolo 06072) ed a tal fine è autorizzato lo storno della somma di lire 7.000.000.000 da detto capitolo a favore del capitolo 06073. (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

ZURRU (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.). *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.* La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretario:

Art. 6

Anticipazioni dei contributi

1. L'Amministrazione regionale, previa domanda degli interessati, è autorizzata ad erogare anticipazioni sul contributo in conto capitale concesso per la realizzazione di strutture cooperative e di opere di miglioramento agrario e fondiario.

2. La liquidazione dell'anticipazione può essere effettuata nella misura del 70 per cento del contributo assentito a favore della generalità degli operatori agricoli, e dell'80 per cento a favore di cooperative agricole e di enti pubblici.

3. Il beneficio di cui al presente articolo potrà anche applicarsi a favore degli imprenditori agricoli,

delle cooperative e degli enti pubblici che all'entrata in vigore della presente legge siano titolari di provvedimenti di concessione di contributi.

4. Sono abrogati l'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 e l'articolo 44 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria:*

Art. 7

Associazione dei produttori

1. Gli articoli 14 e 17 della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 14): "Le provvidenze contributive, creditizie e fidejussorie previste dalla legislazione vigente a favore delle cooperative agricole sono estese alle associazioni dei produttori e alle loro unioni, ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e a condizione che ricorrano le medesime fattispecie".

Art. 17): "Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge o nel caso di disposizioni più favorevoli alle associazioni, si applicano le norme del Regolamento del Consiglio delle comunità europee n. 1360 e del 19 giugno 1978 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e loro successive modificazioni ed integrazioni".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria:*

Art. 8

Fondo trasformazione passività e ristrutturazione cooperative agricole

1. Il limite d'impiego di lire 5.600.000.000 istituito dall'articolo 42 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, per la concessione di mutui col concorso sugli interessi per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole, è trasformato, con le relative annualità, in somma destinata all'utilizzo diretto, per la realizzazione delle finalità del Fondo istituito dall'articolo 40 della legge regionale 7 marzo 1981, n. 14.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria:*

Art. 9

Unificazione fondi creditizi per settore ortofrutticolo

1. Le disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione - istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo ortofrutticolo lattiero-caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - paragrafo A - sono versate al fondo di rotazione per le cooperative ortofrutticole, di cui all'articolo 1, lettera d) della legge regionale 21 maggio 1971 n. 7 e saranno utilizzate per le finalità di quest'ultimo fondo.

2. Alle operazioni di cui al primo comma si applica il tasso a carico minimo previsto dalla legislazione dello Stato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria:*

Emendamento aggiuntivo Zuru - Lai - Moi - Atzori Angelo

All'articolo 9 sono aggiunti i seguenti commi:

3. Ai fini di cui al precedente primo comma, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 è istituito il seguente capitolo:

Cap. 36101- (3.6.1.)

Disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione, istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo-ortofrutticolo-lattiero caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo-paragrafo A di cui al titolo di spesa 6.1.3/I del Programma di intervento per gli anni 1976-1978 della legge 24 giugno 1974, n. 268 da riversare al Fondo di rotazione per la concessione dei prestiti previsti dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 di cui all'articolo 1, lettera d) della L.R. 21 maggio 1971, n. 7 (art. 7 della presente legge).

4. L'Assessore della Programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei Conti, l'iscrizione al capitolo 06100/01, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 36101, delle disponibilità del Fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione, istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo-ortofrutticolo-lattiero caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - paragrafo A di cui al titolo di spesa 6.1.3/I del Programma di intervento per gli anni 1976/1978 della legge 24 giugno 1974, n. 268. (8)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ZURRU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

Art. 10

Reintegro disponibilità idriche

1. Al fine di consentire ai Consorzi di bonifica l'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione e di altre opere di bonifica, in attuazione della legge regionale n. 21 del 1984, destinate al recupero delle acque ed al reintegro di disponibilità idriche per l'irrigazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stanziare nel bilancio del 1988 la somma di lire 5.000.000.000.

2. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per il corrente anno finanziario è istituito il capitolo 06249-01 (F.R. - N.I. - 2.1.2.10.3.10.10 - spese per l'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione e di altre opere di bonifica) con lo stanziamento di lire 5.000.000.000.

3. Alla copertura finanziaria si provvede con una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 06095 dello stesso stato di previsione della spesa.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo totale Muledda -

Cogodi - Ladu Giorgio

“Art. 10

L'articolo 10 è soppresso”. (13)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretario* :

Art. 11

Provvidenze a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell'acqua per l'irrigazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nel 1988 la somma di lire 400.000.000 al Consorzio di bonifica del Cixerri per intervenire a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell'acqua per l'irrigazione nel periodo della siccità del 1987/1988.

2. L'erogazione avverrà sulla scorta dei danni effettivamente subiti e comunque superiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.

3. Nel bilancio della Regione per il 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In aumento

Capitolo 06229/08 -

(N.I.) - Finanziamento al Consorzio di bonifica

del Cixerri per interventi a favore dei coltivatori danneggiati

lire 400.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 400.000.000

mediante la riduzione del punto 5 della tabella A, allegata alla legge finanziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretario*:

Art. 12

Assistenza tecnica decentrata

1. L'Amministrazione regionale è impegnata a realizzare i propri compiti in materia di assistenza tecnica, oltre con la strumentazione generale esistente nel territorio della Sardegna, anche con interventi presso cooperative, consorzi di cooperative, associazioni di produttori, organizzazioni professionali agricole o loro enti.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale sulla base di un programma coordinato con quello predisposto dall'ERSAT e approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, è autorizzata a finanziare le convenzioni che gli enti predetti stipuleranno con assistenti tecnici di campo.

3. L'Amministrazione regionale potrà, infine, con l'osservanza delle procedure previste dal comma

precedente, finanziare le convenzioni che le cooperative agricole, consorzi di cooperative e associazioni di produttori stipulano per ottenere prestazioni di consulenza tecnica.

4. La relativa spesa graverà sul capitolo 06204.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del corrente bilancio di previsione della Regione sono autorizzate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Capitolo 06229-04 -

Contributi per opere agrituristiche
lire 400.000.000

In aumento

Capitolo 06204 -

Contributi alle cooperative per la direzione tecnica e amministrativa
lire 400.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 3 emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Pili - Ortu - Meloni - Onnis

Art. 12

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

La lettera a) del primo comma dell'art. 1 della L.R. 21/5/1971, n. 7 e successive modificazioni, è così modificato:

a) contributi per affidare a tecnici agrari, amministrativi, commerciali, compiti specifici nella gestione delle cooperative, consorzi di cooperative, associazioni di produttori. (4)

Subemendamento Pili - Ortu I. - Meloni

All'emendamento 4 è aggiunto il seguente comma:

"L'articolo 3 della legge regionale 21.5.1971, n.

7 è sostituito dal seguente:

"I contributi di cui all'articolo 1, lettera a) sono concessi per una durata non superiore a cinque anni, nella misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile". (10)

Emendamento sostitutivo totale Orrù - Onnis - Meloni - Mereu Salvatorangelo - Tarquini

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Attuazione regolamento CEE n. 1760/87

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare il regolamento CEE n. 1760/87. (11)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 4 e 10 ha facoltà di illustrarli.

PILI (P.S.I.). Brevemente, gli emendamenti non sono in contrasto l'uno con gli altri; i primi due infatti modificano una legge, la numero 7, ampliandone sostanzialmente le possibilità. Il terzo emendamento riguarda l'attuazione di un regolamento comunitario. Per noi possono essere approvati tutti e tre.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 11 ha facoltà di illustrarlo.

ORRÙ' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 11 a firma Orrù e più intendendosi, mi pare, che gli altri emendamenti decadano ove venga approvato questo emendamento sostitutivo totale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.

PILI (P.S.I.). Su questo articolo sono sorte, sia in Commissione sia in incontri successivi fra i partiti,

molte contestazioni che io non avrei riproposto qui se non vedessi ormai l'esistenza di una palese, e nascosta, maggioranza fra la Democrazia Cristiana e il Partito comunista, ribadita dall'Assessore anche in questo momento con l'accoglimento dell'emendamento numero 11. E questo dopo che, in una riunione di maggioranza, si era arrivati ad una soluzione presentando un emendamento firmato dai rappresentanti della maggioranza.

Questo è sostanzialmente ininfluenza ma è politicamente molto grave se riferito a tutta una serie di emendamenti, anche tecnici, che in genere vengono presentati o dalla Giunta oppure dai partiti che la sostengono. Invece, anche qui, è palese il connubio fra Partito comunista e Democrazia Cristiana. A me questo dispiace però, siccome ci piace cogliere la sostanza dei problemi, diciamo che l'emendamento numero 4 sostanzialmente non modifica l'attuazione del regolamento comunitario ma consente, invece, di ampliare le possibilità concesse alle cooperative, ai consorzi di cooperative e alle associazioni dei produttori di affidarsi a tutte le figure di tecnici che ritengono necessarie, comprese quelle commerciali.

In base ad una legge precedente infatti possono avere finanziamenti soltanto per alcuni tecnici specifici. Sostanzialmente si sta dando quindi agli utenti la possibilità di avere per cinque anni, anche con il loro concorso finanziario, questa possibilità.

Non comprendiamo che cosa osti all'Assessore creare le condizioni per permettere agli operatori del settore agricolo di affrontare le difficoltà che presenta il mercato.

Quindi noi ribadiamo che l'emendamento numero 4 può rimanere in piedi perché non contrasta assolutamente con l'altro emendamento sostitutivo totale all'articolo 12, che prevede l'attuazione di un regolamento comunitario. Peraltro, come è ben risaputo da tutti, i regolamenti comunitari non hanno necessità di attuazione legislativa ma devono essere semplicemente applicati.

Comunque, per eliminare ogni dubbio e per impedire un eventuale rinvio del provvedimento, ferma la volontà di chi per primo ha presentato queste proposte, fin dal mese di marzo, e cioè un gruppo di componenti della Commissione agricoltura, si è acceduto anche a questo. Non comprendiamo perciò l'ostinazione dell'Assessore nel voler vedere le cose solo da un lato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Atzori Villio. Ne ha facoltà.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io devo dire che cercare le ombre dove c'è la luce del sole è un'impresa piuttosto ardua, ed è quella che ha compiuto l'onorevole Pili. Non capisco infatti quale sia il connubio esistente tra Democrazia Cristiana e Partito comunista, visto che l'emendamento numero 11 reca le firme di componenti della maggioranza e basta.

Primo argomento. Secondo argomento: l'onorevole Pili ama spessissimo fregiarsi dell'aureola del massimo dell'unità all'interno della Commissione agricoltura. Per cui quando la Democrazia Cristiana serve a questa unità le si fanno gli onori, quando invece non serve, per poter avere lo spunto di attaccare l'Assessore comunista, chiaramente si sceglie un'altra strada.

Io credo che queste cose siano alquanto opinabili e da respingere; perché, quando sussiste una mediazione che porta ad un accordo sotto forma di un emendamento tra le forze di maggioranza, pare ovvio che tutti gli altri emendamenti debbano essere ritirati. Se vi è una similitudine tra i due testi che ragione c'era di fare un accordo per presentare un altro emendamento? Se la cosa era evidentemente scontata mi sarebbe parso più opportuno in maggioranza decidere che si sarebbe votato per l'emendamento già presentato. Evidentemente non c'è nella sostanza alcuna similitudine, perché l'articolo in questione tiene a precisare evidentemente un riferimento ad un regolamento della CEE che si ritiene di attuare; regolamento della CEE che il collega Pili, profondo conoscitore dei problemi agricoli, sa essere stato già attuato in tutte le regioni italiane mentre la Regione sarda arriva per ultima ad attuarne il disposto.

Vorrei, infine, ricordare al Consiglio che in Commissione ci fu su questo argomento una discussione estremamente vivace che poggiava su delle valide ragioni. E, nel prosieguo del discorso appassionato, al quale hanno partecipato tutti i colleghi della Commissione, si sono suggerite una serie di modificazioni che hanno trovato il nostro concorso.

Stranamente, una volta approvato quell'articolo, tutti questi elementi sui quali si era fatta una battaglia in Commissione (che alla fine aveva con-

vinto personalmente anche il sottoscritto) vengono accantonati per proporre un emendamento che è tutto l'opposto di quanto sostenuto in Commissione. Quindi, se c'è incongruenza, se c'è incoerenza questa incoerenza l'onorevole Pili deve cercarla in casa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto per dire che io sono un incoerente e spiego subito perché. Io, come competente della Commissione, avrei dovuto accettare il testo di un articolo, il 12, che non condivido, che il Partito Sardo d'Azione non condivide; un articolo che, messo in votazione, ha ottenuto i voti non del Partito Sardo d'Azione, ma della Democrazia Cristiana e del Partito comunista.

Questo non mi scandalizza assolutamente, così come non mi scandalizza il fatto che, al momento della discussione di questa legge in Aula, sia stata presentata una serie di emendamenti firmati esclusivamente da componenti democristiani e comunisti della Commissione. In politica succede tutto, le cose vanno avanti e si evolvono; non c'è dubbio che ci si possa trovare anche su posizioni diverse rispetto a quelle che portano i partiti a formare delle coalizioni. Questo è normale, è naturale, è democratico, assolutamente niente da dire; però, consentiteci di difendere coerentemente le nostre posizioni già espresse in Commissione e che, a questo punto, siamo costretti a ribadire in Aula.

Noi siamo convinti che l'articolo 12, così come è stato formulato, non ha senso perché contraddice la linea politica del Consiglio regionale, e della legislazione regionale, che attribuisce l'assistenza tecnica in agricoltura ad un ente appositamente creato, mantenuto e democratizzato, come si suol dire, attraverso il rinnovo dei suoi organi in tempi recenti. La nostra linea, sostenuta in Commissione e nelle riunioni di maggioranza, la ribadiamo ora in Aula, è che finché non emerga una nuova linea politica che attribuisca all'Assessorato, o ad altri enti o associazioni professionali, i compiti che istituzionalmente questo Consiglio ha voluto dare all'ERSAT, questi compiti devono rimanere in capo a questo ente.

Abbiamo presentato degli emendamenti a sostegno di questa tesi; ma accogliendo un'esigenza,

manifestata dall'Assessore e dalla Giunta, che era quella di recepire con atto formale i regolamenti CEE che devono essere applicati in Sardegna, ritiriamo gli emendamenti che possono essere in contrasto (questo per quanto riguarda il mio gruppo politico) con quello voluto da tutti i partiti della maggioranza sull'introduzione del regolamento CEE nella legislazione sarda.

Sia ben chiaro, comunque che è nostra ferma convinzione che quei regolamenti siano attuabili indipendentemente da una norma di legge; se così non fosse, la disposizione che stiamo approvando consente che possano essere applicati pur non potendo mai stravolgere la normativa regionale vigente in materia di assistenza tecnica. I compiti attribuiti con leggi regionali agli enti allo scopo preposti vanno mantenuti, non possono essere in nessun modo sostituiti né da regolamenti né da atti amministrativi. A nostro avviso l'ERSAT, considerato che in esso sono ben rappresentati tutti i partiti politici, le forze sociali e sindacali, nonché le organizzazioni professionali agricole, può e deve essere messo nelle condizioni di dare assistenza tecnica.

Con questi chiarimenti, che vogliono essere anche un segnale di coerenza, ho concluso. Avevo iniziato dicendo che sono un incoerente; io credo che se essere incoerenti significa sostenere le proprie tesi, con convinzione e apertamente, anche affrontando una sconfitta qualora dovesse essere decretata dall'Aula, allora noi possiamo anche essere definiti incoerenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

In seguito al risultato di questa votazione decade il subemendamento numero 10. Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13

Incremento titolo di spesa P/1.07

1. Una quota, pari a lire 2.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata ad incrementare lo stanziamento di-speso dall'articolo 26 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 in favore del titolo di spesa P/1.07, relativo alle infrastrutture a servizio di più allevatori, per la sistemazione del bestiame ovino fuori dai centri abitati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Mutui per acquisto fondi rustici

1. L'articolo 52 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

"1. L'articolo 9, lettera b) della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 recante 'Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici' si interpreta nel senso che il divieto di concessione del mutuo riguarda l'intero terreno e si applica nei confronti dei legittimari e dei componenti il nucleo familiare di questi ultimi.

2. Lo stesso divieto colpisce le operazioni di compravendita stipulate con terzi e seguite da una successiva rivendita del bene a favore delle persone di cui sopra".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15

Produzioni ottenute con lotta biologica integrata

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a incentivare le produzioni di qualità, destinate alla alimentazione umana, ottenute con la lotta biologica integrata, attraverso la concessione di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa.

2. Gli indirizzi politico-amministrativi dell'intervento vengono determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

3. Le domande tendenti a ottenere i benefici del presente articolo saranno presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, al quale verranno assegnate le disponibilità di bilancio.

4. Per l'ordinazione dei pagamenti, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante la emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.

5. Le spese derivanti dalla applicazione della presente norma sono quantificate in lire 1.200.000.000.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del corrente bilancio regionale è istituito il capitolo 06228 (N.I. - AS-2.1.2.4.3.3.10.10) con la seguente denominazione "Contributi per favorire la lotta biologica integrata nelle colture agricole destinate all'alimentazione umana - Legge 8 novembre 1986, n. 752" e con lo stanziamento di lire 1.200.000.000.

7. Nello stato di previsione dell'entrata, sempre

del corrente bilancio regionale, lo stanziamento del capitolo 21218 e incrementato dell'importo di lire 1.200.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, *Segretaria:*

Art. 16

Anticipazioni a Consorzi di secondo grado

1. Al fine di restituire agli organismi cooperativi di secondo grado la necessaria funzionalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbonare al Consorzio regionale cantine sociali della Sardegna e al Consorzio regionale latterie sociali Sardegna le anticipazioni erogate rispettivamente ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 e dell'articolo 37 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, *Segretaria:*

Art. 17

Fondo di commercializzazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare a favore dei consorzi di commercializzazione che abbiano ottenuto finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, il tasso minimo agevolato

previsto dalla legislazione dello Stato per i fondi pubblici. Tale tasso si applica alle parti di detti finanziamenti tuttora in essere.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti il cui testo è identico. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria:*

Emendamento aggiuntivo Pili - Meloni - Onnis - Atzori V.

Emendamento aggiuntivo Atzori A. - Zuru - Onida - Becciu - Manunza

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente art. 17 bis:

"Al fine di agevolare la eliminazione delle giacenze dei vini rossi da taglio, prodotti anteriormente alla vendemmia del 1987, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cantine sociali che, dal 1° marzo 1988, abbiano avviato vini del tipo predetto alla distillazione volontaria, un sussidio integrativo pari alla differenza tra il prezzo corrisposto dai distillatori e le provvidenze previste dalla vigente normativa CEE per lo stoccaggio e la distillazione buon fine.

2. Non è consentito il cumulo con le provvidenze recate dalla legislazione della CEE.

3. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente norma sono quantificati in lire 3.000.000.000.

4. Nel bilancio della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

06 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In aumento

Cap. 06229-02 - N.I.

Sussidio straordinario per agevolare l'eliminazione delle giacenze dei vini rossi da taglio

L. 3.000.000.000

06 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE*In diminuzione***Cap. 06095**

Concorso per il pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli

L.3.000.000.000". (12) (14)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 12 ha facoltà di illustrarlo.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 14 ha facoltà di illustrarlo.

ATZORI ANGELO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione gli emendamenti numero 12 e numero 14 abbinati. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretaria:

Art. 18

Prestiti alle cooperative lattiero-casearie

1. I prestiti di esercizio previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9 sono destinati, in modo esclusivo, alle latterie sociali e alle cooperative lattiero-casearie e loro consorzi.

2. L'Amministrazione regionale potrà graduare la misura dei prestiti sulla base delle proprie linee programmatiche e valutare l'ammissibilità delle istanze sulla base delle risultanze gestionali.

3. Alle operazioni si applica il tasso a carico minimo previsto dalla legislazione dello Stato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

Art. 19

Riequilibrio costi riscaldamento in serra

1. Al fine di assicurare un riequilibrio settoriale e territoriale dei costi di riscaldamento delle imprese serricole, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, agli operatori del settore, la differenza di costo esistente tra il gasolio agricolo utilizzato e il costo che, per calorie consumate, si pagherebbe in dipendenza dell'utilizzo del gas propano defiscalizzato. La provvidenza regionale cessa o si riduce in caso di erogazione di analoghi interventi statali.

2. Le domande tendenti ad ottenere i benefici del presente articolo dovranno essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, al quale verranno assegnate le disponibilità di bilancio.

3. Per l'ordinazione dei pagamenti, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante l'emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.

4. Le spese derivanti dall'applicazione della presente norma sono quantificate in lire

2.000.000.000 e gravano sul capitolo 06202 (N.I. - AS-2.1.2.4.3.3.10.10) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del corrente bilancio regionale è istituito il capitolo 06202 (N.I. - AS-2.1.2.4.3.3.10.10) con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 e con la seguente denominazione "Contributi ai serricoltori per la riduzione dei costi differenziali tra il gasolio agricolo ed il gas propano sostenuti per il riscaldamento delle serre".

6. Al fine di provvedere alla copertura finanziaria del presente intervento, nel medesimo stato di previsione della spesa sono autorizzate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Capitolo 06231/01 -

Contributi per gli impianti di trasformazione delle latterie e cantine sociali di cooperative
lire 1.000.000.000

Capitolo 06234/01 -

Contributi per gli impianti di trasformazione, lavorazione, ecc., dei prodotti agricoli e zootecnici
lire 1.000.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Zurru - Lai - Moi - Atzori A.

Il quarto e quinto comma dell'articolo 19 sono sostituiti dal seguente:

"4. Le spese derivanti dall'applicazione della presente norma sono quantificate in lire 2.000.000.000 e gravano sul seguente capitolo di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno 1988:

Cap. 06202 - AS (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01)

Contributi ai serricoltori per la riduzione dei costi differenziali tra il gasolio agricolo ed il gas propano sostenuti per il riscaldamento delle serre (art. 19 della presente legge)". (9)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ZURRU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, *Segretaria*:

Art. 20

Saldo di impegni relativi a contributi per l'irrigazione

1. Ad esaurimento delle richieste pervenute nel 1985 per l'erogazione di contributi per la riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acqua proveniente da pozzi, fiumi o altri invasi privati, ai sensi della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare una quota non superiore a lire 100.000.000 dello stanziamento del capitolo 06262-00, destinato alle stesse finalità nell'esercizio finanziario 1988.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi

lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, Segretaria:

Art. 21

Consorzio latterie sociali Sardegna

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'anno 1988, a erogare al Consorzio latterie sociali Sardegna, con sede in Macomer, un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla pesantezza di mercato del pecorino romano e quindi per consentire il perseguimento di una gestione economicamente equilibrata.

2. Le spese derivanti dalla applicazione della presente norma gravano sul capitolo 06229-09 (N.I.2.1.2.4.3.3.20.10) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 ("Contributo straordinario al Consorzio latterie sociali Sardegna").

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del corrente bilancio regionale è istituito il capitolo 06218 (N.I. - F.R.-2.1.1.6.3.2.10.10), con lo stanziamento di lire 1.500.000.000 e con la seguente denominazione: "Contributo straordinario al Consorzio latterie sociali Sardegna".

4. Alla copertura finanziaria si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:

06229-04 -	
Contributi per opere agrituristiche	
	lire 500.000.000
06229-05 -	
Fondo di rotazioni per mutui agrituristici	
	lire 500.000.000
06229-06 -	
Programmi di promozione dell'agriturismo	
	lire 500.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Zurru - Villio Atzori - Lai - Becciu - Moi

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

L'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'anno 1988, a erogare ai Consorzi lattiero caseari della Sardegna, un contributo straordinario di L. 2.500.000.000 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla pesantezza del mercato.

Gli interventi consentiranno il perseguimento di una gestione economicamente equilibrata.

Le spese derivanti dalla applicazione della presente norma gravano sul capitolo 06229-09 (N.I. 2.1.2.4.3.3.20.10) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 ("Contributo straordinario ai Consorzi lattiero caseari della Sardegna").

A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del corrente bilancio regionale, è istituito il capitolo 06229-09 con lo stanziamento di L. 2.500.000.000 e con la seguente denominazione: "Contributo straordinario ai Consorzi lattiero caseari della Sardegna".

Alla copertura finanziaria si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:

06200 Contributi per l'apicoltura	L. 1.000.000.000
06229-04 Contributi per opere agrituristiche	L. 500.000.000
06229-05 Fondo di rotazione per mutui agrituristici	L. 500.000.000
06229-06 Programmi di promozione dell'agriturismo	L. 500.000.000. (1)

Emendamento sostitutivo parziale Meloni - Piretta - Murgia

Art. 21

Il primo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'anno 1988, ad erogare al Consorzio latterie sociali Sardegna, ed alla Latteria sociale Cooperativa "S. Pasquale" di Nulvi, un contributo straordinario dell'importo rispettivamente di lire 1.500.000.000 e di lire 200.000.000 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla pesantezza del mercato e da particolari situazioni di difficoltà.

Al quarto comma dopo la cifra "500.000.000" viene aggiunto:

Capitolo 06200 -

Contributi per l'agricoltura

lire 200.000.000. (15)

*Emendamento sostitutivo parziale Meloni - Pi-
retta - Murgia*

Il primo comma dell'articolo 21 è sostituito dai seguenti:

"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'anno 1988, ad erogare al Consorzio latterie sociali Sardegna, ed alla Latteria sociale Cooperativa "S. Pasquale" di Nulvi, un contributo straordinario dell'importo rispettivamente di lire 1.500.000.000 e di lire 200.000.000 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla pesantezza del mercato e da particolari situazioni di difficoltà.

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di L. 200.000.000 sullo stanziamento del capitolo 06200 (contributi per l'agricoltura)". (16)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). L'emendamento numero 15 è ritirato in quanto sostituito dal numero 16.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 1 ha facoltà di illustrarlo.

ZURRU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'e-

mendamento numero 16 ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 1 e non accoglie il numero 16.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo che in Commissione vi fu un lungo dibattito relativamente ad un ulteriore contributo da dare al consorzio delle cantine e al consorzio cooperative Sardegna. Nel corso della discussione venne spiegato ampiamente il motivo per il quale il consorzio cooperative sociali Sardegna, con sede in Macomer, che svolge una funzione calmieratrice ed un ruolo importante anche a favore del mercato lattiero-caseario, si trovava e si trova in grossissime difficoltà di ordine economico tanto che ripetutamente questo Consiglio è intervenuto per abbuonare dei debiti pregressi, per consentire allo stesso consorzio di usufruire di altri contributi in modo tale da coprire le passività. Direi che, a fronte della documentazione e delle esigenze manifestate in questa occasione, la Commissione ha concesso, prevedendolo nell'articolo 21, un ulteriore contributo a favore del consorzio Latterie sociali Sardegna di Macomer.

Vi è da dire che non tutte le cooperative della Sardegna aderiscono al consorzio; vi è da dire che molte cooperative, in particolare della provincia di Sassari, non ne fanno parte. Alcune perché non considerano la gestione democratica, altre perché non ritrovano la convenienza economica, altre per motivazioni che tutti conosciamo e non serve indicare. La realtà è che non solo il consorzio, ma anche molte cooperative che aderiscono o no al consorzio, stanno affrontando momenti difficili.

Tutti i consiglieri regionali credo abbiano ricevuto una lettera, inviata dalla cooperativa "San Pasquale", latteria sociale di Nulvi (conosciuta come

una delle cooperative più serie, che assicura una produzione ed un mercato, che garantisce i prodotti sardi), nella quale veniva sollecitato un aiuto da parte della Regione. Si tratta di una cooperativa seria, verso la quale credo niente si possa dire, che si trova in difficoltà obiettive, dimostrate e documentate, a seguito di azioni truffaldine che la stessa ha subito. Questo è il senso della richiesta di contributo che, con l'emendamento numero 16, abbiamo avanzato per cercare di sopperire a quelle difficoltà nelle quali questa cooperativa, non per sua volontà, si è trovata e che sono probabilmente meritevoli di maggiore accoglimento e di maggiore considerazione sia delle difficoltà rappresentate dal Consorzio lattiero-caseario Sardegna, sia di quelle di altro consorzio del quale parlerò fra poco.

A me meravaglia che la proposta di dare un contributo, visto che si sta facendo per altri, alla cooperativa San Pasquale di Nulvi in questa particolare situazione non sia stata recepita dalla Giunta attraverso la persona, in questo caso, dell'assessore Muledda. Però mi meravaglia anche un'altra cosa, assessore Muledda; e su questo ci sarà il mio voto personale contrario e motivato. Mi meravaglia il parere favorevole espresso dalla Giunta sulla concessione di un contributo di un miliardo ad un consorzio che sappiamo tutti qual è anche se non viene citato (per pudore non è citato neanche il consorzio lattiero-caseario Sardegna); è il consorzio di San Gavino, si sappia, del quale non abbiamo avuto notizia in Commissione.

Non ha infatti presentato nessuna documentazione per giustificare la necessità di un pubblico contributo di questa portata da parte del Consiglio regionale. E allora non mi meravaglia che altre proposte di legge e altri emendamenti siano firmati insieme dal Partito comunista e dalla Democrazia Cristiana, non mi meravaglia che questo emendamento sia firmato da commissari della Democrazia Cristiana e del Partito comunista; noi non siamo d'accordo su questo e lo abbiamo detto. Ma quello che ci meravaglia è che sia d'accordo la Giunta, onorevole Muledda; che la Giunta giustifichi questa disponibilità a fronte di altre situazioni di sofferenza di altre cooperative, di altre realtà nel mondo dell'agricoltura. Su questo, io credo, dovrà esserci una risposta. Possono sussistere validi motivi, io non lo escludo; ma, perché questi problemi non sono stati

portati in Commissione, perché non si dice oggi, in Consiglio, il motivo per il quale si vuole dare un miliardo al consorzio delle cooperative? E vorrei sapere anche quante sono! E' giusto tutto questo? Io credo che sino a quando su queste basi ci sarà l'accordo tra la Democrazia Cristiana e il Partito comunista noi potremmo stare molto tranquilli, potremmo anche plaudire a questo tipo di cose; certo, non avremmo voluto vedere allineata sugli stessi principi la Giunta regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.

PILI (P.S.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi (brevemente per non ritardare l'approvazione di questa legge), per rispondere a chi parla di coerenza nei comportamenti in Commissione e in Consiglio, per riportare a verità quello che è successo su questo provvedimento di legge. Io voglio ricordare che le reali difficoltà incontrate dagli agricoltori in Sardegna derivano dal fatto che l'agricoltura, soprattutto negli ultimi quattro anni, è stata gestita in modo pessimo, per cui le aziende sarde risultano indebitate per 1.400 miliardi circa. Ci sono volute le manifestazioni da parte degli agricoltori per far capire che questa situazione non si poteva più nascondere dietro la cortina fumogena delle azioni promozionali.

Ci siamo fatti carico, quindi, insieme ai colleghi di quasi tutti gli altri partiti, invitando a partecipare anche il Partito comunista, di elaborare una proposta di legge che ponesse rimedio a questa situazione. L'abbiamo presentata il 30 marzo 1988 a firma Pili socialista, Atzori Angelo democristiano, Catte repubblicano, Onnis socialdemocratico, Onida democristiano, Ortu Italo sardista e Meloni sardista. Cioè abbiamo voluto tutti, unitariamente, dare vita ad un provvedimento il cui principale scopo era quello di sanare questo stato di passività delle aziende. Quasi alla fine dell'istruttoria in Commissione, cioè dopo circa tre mesi, sono arrivati pacchi di emendamenti da parte dell'Assessore, saltando l'iter normale del Consiglio regionale. Comunque, per andare avanti, li abbiamo esaminati assieme ad una ulteriore proposta di alcuni colleghi della Democrazia Cristiana; si sono fatti sforzi notevoli quindi per portare avanti il corpo centrale del provvedimento. Abbiamo perciò esaminato anche le questioni relative al consor-

zio lattiero-caseario decidendo, la Commissione, che erano necessari ulteriori approfondimenti.

Francamente non credo che le passività del consorzio di San Gavino, che ha già avuto dalla Regione mi pare un miliardo in questi ultimi anni, siano precipitate in questi ultimi due mesi. E infatti in Commissione non ci è mai stato posto questo problema, non ci hanno mai mandato, né l'Assessore né il consorzio, una richiesta (come ha fatto per esempio il consorzio delle latterie sociali) in modo tale che almeno sulla base di uno straccio di documento potessimo dire: sì, anche questi sono in difficoltà. E' un'altra dimostrazione della pessima gestione che ha avuto l'agricoltura in questi ultimi quattro anni; ma cerchiamo di risolvere anche questo, perché tutto questo provvedimento di legge mira a sanare i danni provocati in quest'ultimo arco di tempo.

E, a proposito di coerenza, si è voluto collegare questo discorso a quello sulla distillazione dei vini. Caro collega Atzori, tu sai benissimo che la distillazione era stata già inserita nel progetto di legge del 30 di marzo che voi, comunisti e democristiani, avete bocciato in Commissione e che adesso siete venuti a riproporci. Ovviamente abbiamo accettato e l'abbiamo riproposto anche noi, pari pari al testo della Commissione. Quindi se di coerenza si deve parlare si guardino gli atti. Io credo che di queste cose, con gli atti, parleremo ad orecchie più attente, e cioè agli agricoltori; e c'è tempo da qui a giugno.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un altro emendamento, il numero 17. Se ne dia lettura.

MOI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Deiana - Moretti - Saba - Sechi - Atzeni

Il primo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

“1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'anno 1988, ad erogare ai consorzi di latterie sociali della Sardegna ed alle latterie sociali cooperative San Pasquale di Nulvi e San Giuseppe di Chiaramonti un contributo straordinario dell'impor-

to rispettivamente di lire 2.000.000.000, lire 250.000.000 e lire 250.000.000 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla pesantezza del mercato e da particolari situazioni di difficoltà.

In aumento

Cap. 06231 + 2.000.000.000

Cap. 06231-02 (N.I.) - Contributo straordinario alle latterie sociali cooperative San Pasquale di Nulvi e San Giuseppe di Chiaramonti
+ 500.000.000

In diminuzione

Cap. 03016 - 2.500.000.000.

E' ridotta di pari importo la riserva di cui al punto 4 della tabella allegata alla legge finanziaria 1988". (17)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Onorevoli colleghi, una brevissima riflessione sull'articolo e sul nostro emendamento, anche per seguire l'invito alla coerenza del collega Pili. Alcuni mesi fa la Giunta ha proposto, nel disegno di legge della finanziaria 1988, un abbuono dei debiti del Consorzio Sardegna pari a 3 miliardi e 400 milioni. Questa richiesta di abbuono seguiva un'altra proposta coerente, sempre della Giunta regionale e contenuta nella finanziaria dell'anno precedente, che prevedeva anticipazioni al Consorzio Sardegna per 3 miliardi e 400 milioni, anzi se non sbaglio erano per i pastori che avevano fornito al Consorzio Sardegna il latte per quella famosa annata. Non starò a rinfrescarvi la memoria su questi fatti, perché già agli atti del Consiglio esistono dichiarazioni, non dico pesanti, in merito su latte fornito e non pagato, o sparito per strada, o non trasformato, su industrie che avrebbero dovuto trasformare il formaggio e sono fallite, su altre imprese che acquistano gli stabili di queste industrie fallite.

E' un dato ricorrente, onorevoli colleghi; mi dispiace, riconosco la mia insufficienza per essere

stato assente quando queste cose si discutevano in Commissione: porto oggi il mio contributo per una riflessione.

Quindi la Regione ha anticipato 3 miliardi e 400 milioni ai pastori che li dovranno restituire al Consorzio Sardegna, il quale a sua volta dovrà restituirli alla Regione. Siccome ognuno di noi sa come vanno queste cose, in quell'occasione chiesi chiarimenti sulle modalità (tempi e condizioni) dell'anticipazione. La risposta è scritta nella finanziaria proposta della Giunta regionale: l'abbuono di questi 3 miliardi e 400 milioni. Il Consiglio, voi tutti, onorevoli colleghi, avete bocciato quella richiesta di abbuono contenuta nella legge finanziaria dell'anno scorso, tanto è vero che non c'è nella legge finanziaria di quest'anno. Ebbene, grande coerenza! Grande correttezza formale! Nella legge in esame viene riproposto un articolo, bocciato dal Consiglio regionale, semplicemente per dar fede a credibilità a impegni presi al di fuori di questo Consiglio, onorevoli colleghi. Inoltre, siccome gli abbuoni non bastano, perché i fondi evidentemente sono stati spesi, il Consiglio regionale si impegna per un ulteriore contributo in questo settore, senza rendersi conto che questo è uno schiaffo per coloro che hanno approvato questi provvedimenti senza nessuna riflessione.

Purtroppo si tratta di un articolo già approvato, l'articolo 16, ma lo riprendo a questo punto perché sarei d'accordo sul fatto che il Consiglio regionale stabilisca dei finanziamenti impegnandosi per risolvere le situazioni di crisi dei consorzi in generale, non di un consorzio singolo. Ci dica l'Assessore, una volta per tutte, di che cosa ha bisogno per risolvere questi problemi: non basta un miliardo e mezzo? Allora saranno due, tre, quattro, cinque. Il Consiglio regionale infatti non sopporta di essere preso in giro con proposte che, dopo essere state bocciate, vengono surrettiziamente riproposte approfittando non dico della distrazione, ma probabilmente della insufficiente informazione da parte di chi non segue direttamente questi problemi.

Quindi, onorevoli colleghi, questa cifra di un miliardo e mezzo va senz'altro aumentata, va risolto il problema generale di tutti i consorzi delle latterie sociali della Sardegna; va fatta però anche una riflessione sugli abbuoni che, essendo stati bocciati da questo Consiglio qualche mese fa, non è possibile riproporre in questa sede.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, colleghi, forse sarò ripetitivo dopo gli interventi del collega Moretti e del collega Meloni, ma il mio discorso si allaccia anche all'emendamento numero 17, del quale io sono firmatario, che fa parte integrante dell'articolo 21. Quando si parla di voler concedere dei contributi al Consorzio Sardegna oppure alla cooperativa "San Pasquale" di Nulvi o alla cooperativa "San Giuseppe" di Chiaramonti, evidentemente, significa essere a conoscenza delle difficoltà che attraversano sia le strutture menzionate sia il settore della pastorizia in generale. Queste difficoltà, d'altronde, ce le portiamo dietro da anni e ci troviamo, in questo preciso momento, a prospettarle in un certo modo – forse affrettatamente – per tentare di risolverle.

Noi siamo d'accordo quindi sull'aumento del contributo ai consorzi, purché s'inserisca in un discorso generale sugli stessi. E questo perché ognuno di noi conosce le difficoltà della realtà territoriale in cui vive. Certamente Andronese conosce la realtà di Nulvi e di Chiaramonti, lo stesso dicasi per l'assessore Satta che è di Nulvi, certamente è una realtà conosciuta anche dal collega Meloni, intervenuto prima di me.

Sono difficoltà reali, concrete che vengono però da lontano. Perché? Se l'Assessore, che penso abbia una memoria molto buona, si rilegge gli interventi svolti in quest'Aula durante la discussione per la legge sulla siccità, vi troverà tutta una serie di dati a supporto di quanto sto dicendo.

Io ricordo – sto andando a memoria e mi scuso con i colleghi se sbaglierò qualche numero – che nella stazione igrometrica dell'Anglona (territorio su cui insistono la cooperativa di Nulvi e quella di Chiaramonti) si registrarono nell'anno '86-'87, un anno di siccità, circa 90 millimetri di pioggia a fronte

di una piovosità media di 400-500 millimetri. Quali furono le conseguenze derivanti da questa mancanza di pioggia? Innanzitutto vi fu una forte moria di bestiame, e quindi una riduzione della produttività che, influenzando sul mercato, danneggiò anche la commercializzazione dei prodotti.

A questi danni non rimediarono certo gli interventi previsti dalla legge sulla siccità che fu applicata solo parzialmente. A questo si aggiungano gli effetti provocati da una delibera dell'Assessore dell'agricoltura, di non molto tempo fa, nella quale si classificavano i comuni su cui intervenire per la concessione di un contributo, *una tantum* per capo, agli allevatori.

Io non ricordo, né voglio ipotizzarle ora, quali furono le giustificazioni addotte dall'Assessore per il fatto che si intervenisse praticamente sui territori di Arzachena, di Golfo Aranci, di Olbia, di Telti e di altri cinque o sei paesi in provincia di Sassari e oltre quaranta in provincia di Nuoro.

Io non dubito che quei paesi, allora, avessero necessità di questi contributi, però bisognerebbe verificare come mai l'Assessore si dimenticò che le vere difficoltà la siccità le provocò anche nelle zone interne della Sardegna quali il Goceano e l'Anglona appunto, che furono escluse da quel beneficio.

Con tutto il rispetto, allora ricordiamo che sia ad Arzachena che ad Olbia si coltivano, oltre il bestiame, anche molte case, molte cozze, molti mitili. Questa è la realtà.

Per concludere, colleghi del Consiglio, siamo tutti d'accordo sullo stanziamento di un contributo a favore del Consorzio delle Latterie Sardegna ma contestualmente, viste le difficoltà di tutto quel territorio e di tutte le cooperative nello stesso esistenti, a nostro avviso dovrebbero usufruire di un contributo anche la cooperativa pastori di Nulvi e la cooperativa di Chiaramonti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zurru. Ne ha facoltà.

ZURRU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho evitato di intervenire, anche quando forse sarebbe stato il caso, nella discussione sull'articolo e in particolare su alcuni emendamenti. E non l'ho fatto a caso perché ritengo che molte volte, qualora non si arrechino grossi contributi (nella fattispecie sarebbero grossi contributi più che altro alla

polemica che si sta generalizzando) è meglio essere parchi di parole. Le polemiche: polemizzare è estremamente facile, lo sappiamo fare tutti con maggiore o minore incisività, con maggiore o minore serenità, con maggiore o minore rispondenza; questa è però una legge squisitamente tecnica, qui non stiamo sconvolgendo i grandi assetti dell'Amministrazione regionale in termini di quadro legislativo, non stiamo e non vogliamo – per la parte che ci riguarda – sconvolgere assetti precostituiti e, oserei dire, se il termine non facesse sorridere, consolidati di maggioranza, stiamo semplicemente cercando di porre rimedio ad alcune situazioni che purtroppo si sono verificate nel quadro dell'economia generale agricola della Sardegna.

Credo anche doveroso, a questo punto, dire che forse sarebbe meglio in quest'Aula smettere di ironizzare sulla tanto conclamata solidarietà tra gli ex Assessori dell'agricoltura, perché mi pare che se c'è uno spettro che qua non aleggia, se c'è qualcosa che in concreto non esiste in quest'Aula è la solidarietà tra quelle persone che pure si sono trovate in tempi diversi, in momenti diversi e con ruoli, diciamo, politici diversi, legati a maggioranze diverse, ad amministrare un settore che era, resta e resterà difficilissimo. Io dico che questa solidarietà che purtroppo non esiste dovrebbe invece esistere, se non altro a testimonianza dell'impegno comune che, pure da angolature differenti, dovremmo portare in termini di attenzione e di sensibilità ai problemi del comparto agricolo.

Inoltre, perché non dirlo, questa leggina, che è una leggina *omnibus*, chiaramente già per sua natura, per la complessità e la molteplicità di interventi, di riequilibri che cerca di realizzare, crea di per sé delle difficoltà. Non ci sono dubbi; così come non ci sono dubbi sulle lacune presenti nella stessa. E' ugualmente lampante che tutti insieme, parlo per l'attuale Assessore dell'agricoltura e per gli ex assessori, avremmo potuto fare meglio di quanto abbiamo fatto. Però a che serve ricordare queste cose? Io posso anche capire le ragioni affettive, le ragioni elettorali (certo, chi fa politica si pone anche questi problemi), però non possiamo disconoscere che una cosa è cercare di risolvere i problemi di organismi, che sono già organismi di secondo grado ma che pure hanno realizzato un primo grande accorpamento in un settore vitale, quale è quello lattiero-caseario, per

l'economia agricola sarda; altra cosa è lasciarsi trascinare dall'emozione degli affetti elettorali per portare ognuno le sue piccole cose che pure, in sé, sarebbero legittime.

E' stata fatta chiaramente la scelta di privilegiare quelle situazioni che hanno già realizzato un passo avanti; si tratta ora di spingere ulteriormente i nostri produttori agricoli, i nostri allevatori ad associarci e a combattere uniti la battaglia della produzione, della trasformazione e del mercato. Certo, non si può negare che i consorzi di Macomer e di San Gavino abbiano avuto molto; però è certo che, a fronte del molto che hanno ricevuto, molto hanno fatto e molti problemi hanno. Qualcuno, in quest'Aula si chiedeva: ma a San Gavino ci sono le cooperative, e quante sono? Ci sono e sono 12: spaziano dalle montagne di Tuili alle lande dell'Arburese e credo che questi allevatori abbiano bisogno di aiuto; così come ritengo che non ci sia bisogno di illustrare a nessuno la realtà importantissima e insostituibile rappresentata dal Consorzio di Macomer.

E allora dico: di che cosa stiamo discutendo? Perché ci dobbiamo accapigliare su queste cose? Anche perché penso che nessuno abbia dubbi sul fatto che non si può portare avanti, in questo tipo di provvedimenti, quella linea dispersiva e negatrice di ogni forma di coerenza politica e amministrativa che vorrebbe che si desse a tutti. Questa non è giustizia, questa non è equità, questo non è programmare lo sviluppo, perché non bisogna dare a tutti, sarebbe profondamente sbagliato sul piano della gestione economica delle risorse e sarebbe profondamente ingiusto, soprattutto. Il problema è di dare a chi ha bisogno, di dare a chi assolve anche con mille pecche ad un ruolo che - lo ripeto - è stato, è e resta insostituibile all'interno di questo comparto.

Io porto l'esempio di questa realtà del Consorzio caseario di San Gavino. In questa zona esistono due strutture pubbliche, una è la cooperativa di Guspini, cooperativa singola, alla quale devo dare atto di amministrarsi nella maniera più egregia, portando avanti e risolvendo gli eventuali problemi di produzione, di raccolta, di trasformazione e di commercializzazione. La seconda realtà associata è quella della Latteria sociale di San Gavino che, tra l'altro, è un Consorzio di cooperative. Ebbene, se si dovesse arrivare alla chiusura di questo Consorzio di secondo grado, schiacciato da un peso di oneri finanziari pari

a circa 600 milioni all'anno, il risultato sarebbe che nel Guspinese-Villacidrese rimarrebbe una sola cooperativa a gestire questo comparto, ai cui bisogni non sarebbe assolutamente in grado di far fronte. La cooperativa di Guspini infatti, se non verrà ampliata e potenziata, cosa che credo sia in atto, non sarà in grado di lavorare neanche un litro di latte in più di quello che oggi lavora. Quali sarebbero le conseguenze? Ributtare tutti questi allevatori che - ripeto - da Suelli sino all'Arburese, al Villacidrese oggi si autogestiscono ed hanno un organismo che li rappresenta, nelle braccia e nelle mani, non certo prive di unghie, dell'industriale privato il quale avrebbe campo libero per dettare esclusivamente le sue condizioni.

Ho concluso e chiedo scusa se non sono riuscito a chiarire lo spirito che ha animato il testo dell'articolo e dell'emendamento numero 1.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Data l'ora tarda rinuncio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Becciu. Ne ha facoltà.

BECCIU (D.C.). Signor Presidente, io ho chiesto di parlare per esprimere una dichiarazione di voto a nome del gruppo della D.C.. Mi interessa farlo anche rischiando l'impopolarità fra i colleghi, lo comprendo benissimo, e a loro chiedo venia.

Prima di tutto vorrei far rilevare - credo che ormai non sia sfuggita agli occhi di nessuno - la complessità degli argomenti in discussione; una complessità tale da prestarsi a grandi distorsioni e a strumentalizzazioni. E se ci fosse bisogno di provarle basterebbe guardare quanto è avvenuto all'interno e, specialmente, ai margini dei lavori del Consiglio.

Per memoria del Consiglio stesso voglio ricordare che noi abbiamo presentato una proposta di legge, una delle tre in esame, la numero 431, concernente l'istituzione di un fondo regionale per la concessione di mutui di assestamento o, in alternativa, per l'abbuono di tutto o di parte del debito accertato per fasce.

Per far fronte a questo impegno abbiamo pro-

posto l'accensione di un mutuo; questo provvedimento doveva servire a richiamare l'istituto autonomistico ad un atto di solidarietà nei confronti dell'agricoltura. Ed io richiamo alla mente di chi non ci pensa, o di chi non vuole comprenderla, che questo tipo di solidarietà ricalcava esattamente quella che, nella politica nazionale, ha dato vita alla legislazione eccezionale per il Mezzogiorno. E per concretizzare questo segnale abbiamo chiesto, con la nostra proposta, che a questo scopo si riservasse un fetta molto rilevante del bilancio della Regione, a cominciare dal bilancio 1988 e per un arco di 15 anni. Purtroppo non si è voluto accedere a questa richiesta e non si è fatto questo atto di buona volontà.

Si è preferita la solita politica ordinaria, dei così detti pannicelli caldi; e noi ci rendevamo conto del sacrificio che chiedevamo ad una classe dirigente che, purtroppo bisogna dirlo, tante volte si dimostra più disponibile e più sensibile verso i problemi degli altri settori, mentre pensa ai problemi dell'agricoltura quasi per tacitare la propria coscienza, come si fa con l'obolo dato alla zingara agli angoli delle strade, o in termini di ricaduta elettorale. Noi ne eravamo perfettamente convinti, però nel contempo eravamo anche convinti che valesse la pena fare questo sacrificio.

Certo, mi preme ricordarlo - l'ho fatto altre volte - sembra che siamo lontani anni luce dal tempo in cui, per un'operazione analoga a quella da noi oggi prospettata, la Regione contrasse un mutuo per l'agricoltura di ben 20 miliardi; e sto parlando degli anni sessanta. E quella cifra rapportata al bilancio della Regione di quest'anno, avrebbe consentito ben altre spese rispetto a quelle che noi chiedevamo. Non si è voluto fare, pazienza! E' stata posta anche un'altra pregiudiziale, che sembrava ostativa all'approvazione della nostra proposta, e cioè che essa contrasterebbe con la lettera e con lo spirito delle disposizioni comunitarie. Se volessi polemizzare con l'assessore Muledda potrei ricordargli gli impegni solenni (molto apprezzati perché coraggiosi, e qualche volta in questo settore bisogna aver coraggio) presi in varie occasioni, non nel chiuso delle nostre stanze e delle nostre Commissioni ma di fronte ad incalzanti richieste degli operatori economici. Impegni che si basavano su una politica che tendeva a superare gli ostacoli posti dalle maglie rigide delle disposizioni comunitarie; ed egli invitava a trasgredi-

re con coraggio, con autonomia alle norme comunitarie, per quanto esse potevano essere trasgredite. Ma io non voglio polemizzare con l'assessore Muledda, io gli voglio solo ricordare - e glielo ricordo - che gli è mancata la buona volontà per estrapolare (si fa con tutte le interpretazioni legislative), fra le pieghe delle disposizioni comunitarie, quelle parti che pure avrebbero permesso di stornare le masse finanziarie necessarie a quell'operazione straordinaria da noi proposta.

Infatti, se procediamo ad un esame attento delle norme comunitarie, in particolare dell'ultima che è stata approvata, il regolamento 2052 del giugno 1988, all'articolo 1 vediamo che la finalità prioritaria dell'intervento comunitario è quella di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale in agricoltura delle regioni cosiddette arretrate, e noi siamo Regione svantaggiata. Si può dire cioè che la sezione comunitaria di orientamento del fondo per l'agricoltura ha come obiettivo generale (poi attraverso la lettura delle norme si può trovare il modo per superarle) quello di finanziare tutti quegli atti in grado di adeguare il comparto agricolo, anche in Sardegna, alle esigenze dei tempi moderni. E se noi, lo ripeto per l'ennesima volta, mancassimo a questo appuntamento prima del 1992, saremmo definitivamente tagliati fuori.

La verità vera, onorevoli colleghi, ed è questo che mi preme dire, è che ci siamo talmente imbevuti della cultura anticontributiva da perdere la capacità di discernere tempi, modi e casi in cui il contributo, anche quello a fondo perduto, non significa assistenzialismo, come qualcuno continua a dire, ma buona volontà di salvare le nostre aziende per consentire loro di vivere ancora. Non mi si venga a dire che questi provvedimenti, da soli, non possono costituire una soluzione per i problemi dell'agricoltura e per la gestione delle imprese perché non risolvono i nodi che hanno condotto al loro indebitamento. Questa verità sembrerebbe intuitiva. Essa, tuttavia, non tiene conto del fatto che queste aziende operano in una contingenza che, da una parte le costringe agli esborsi verso le banche (esborsi a cui non possono più far fronte) e, dall'altra, devono dar fondo alle risorse, che non hanno, per attrezzarsi ad affrontare la concorrenza cui sono logicamente obbligate. Ci troviamo di fronte ad un circolo vizioso che soltanto l'ente pubblico, a questo punto, può rompere.

Perciò non mi trovano d'accordo tutte le parti del provvedimento che abbiamo esaminato; mi trovano d'accordo quelle nelle quali, in qualche modo, si viene incontro ai problemi impellenti dell'agricoltura, e cioè la commercializzazione, l'imballaggio, le agevolazioni attraverso i consorzi di bonifica per l'irrigazione ed il riscaldamento delle serre, l'assistenza tecnica. Provvidenze queste che, certo, alleggeriscono i gravami di una gestione moderna delle aziende ma che, da soli, se non sono accompagnati da un provvedimento eccezionale, onorevole Assessore, diventano la solita vitamina data a chi è ammalato di polmonite doppia.

D'altra parte lo stesso Assessore, senza aver l'aria di contraddirsi, fra i vari emendamenti che ha presentato ha infilato anche quelli che prevedono contributi a fondo perduto (3 miliardi e mezzo quasi per il consorzio Sardegna ed un miliardo per il consorzio delle cantine). E non mi scandalizzano queste cose, tanto è vero che io sono firmatario di emendamenti che postulano un aumento di questi stanziamenti. Ma, ciò che voglio dire è che essi contrastano con quella sorta di giuramento, fatto dall'Assessore e da questa maggioranza, affinché mai e poi mai all'agricoltura si dessero dei contributi a fondo perduto.

Si è fatto ancora rilevare che la contrazione di un mutuo per il ripiano dei debiti avrebbe contrastato con l'articolo 37 della legge 11. Legge che conosciamo ma che va interpretata. Noi crediamo che, indirettamente, si possa rispettare la legge numero 11 se obblighiamo ad utilizzare, per opere di carattere permanente, la somma del mutuo, se riusciamo a dimostrare che una parte rilevante delle esposizioni bancarie attengono ad interventi strutturali delle aziende. D'altronde abbiamo acceso mutui anche per far fronte ad altre emergenze, come per esempio la siccità del 1987.

Onorevoli colleghi, col provvedimento da noi proposto non chiedevamo l'ottimo, ma soltanto il necessario. Non c'è stata la buona volontà di accettarlo *in toto* ma solo in alcune parti che noi, però, riteniamo utili in quanto riescono pur sempre a soddisfare alcune esigenze primarie dell'agricoltura. Ci riserviamo in tempi migliori di ottenere di più.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poiché l'emendamento è stato approvato decadono gli altri emendamenti. La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta. Suspendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14, viene ripresa alle ore 14 e 15).

Rettifica di un articolo della legge regionale rinviata numero CCXLIV

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento, Presidente, vorrei far rilevare che il contenuto dell'articolo 5, a cui era stato presentato l'emendamento sostitutivo totale numero 2, poi approvato come emendamento all'articolo 1 *bis*, è in contrasto con il contenuto dell'articolo 1 *bis* approvato dal Consiglio. A mio avviso quindi l'articolo 5 va soppresso.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa.

PUBUSA (P.C.I.). La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. La richiesta, non essendovi opposizioni, è accolta.

Votazioni a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiama, della legge regionale rinviata numero CCXLIV, dei disegni di legge numero 464,444,113,426 e della proposta di legge numero 434.

Risultato delle votazioni

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della vo-

tazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCXLIV:

presenti	65
votanti	64
astenuti	1
maggioranza	33
favorevoli	47
contrari	17

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 464:

presenti	65
votanti	64
astenuti	1
maggioranza	33
favorevoli	45
contrari	19

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 444:

presenti	65
votanti	64
astenuti	1
maggioranza	33
favorevoli	48
contrari	16

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 434:

presenti	65
votanti	64
astenuti	1
maggioranza	33
favorevoli	48
contrari	16

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 113:

presenti	65
votanti	64
astenuti	1
maggioranza	33
favorevoli	48
contrari	16

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 426:

presenti	65
votanti	64
astenuti	1
maggioranza	33
favorevoli	46
contrari	18

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Lorettu - Mannoni - Manunza - Marracini - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Uras - Zurru.

Si è astenuto: Anedda).

Votazioni a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con unica chiama dei disegni di legge numero 436, 437, 438, 384 e del testo unificato del disegno di legge 362 e delle proposte di legge numero 417 e 431.

Risultato delle votazioni

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 436:

presenti	64
votanti	64
maggioranza	33
favorevoli	42
contrari	22

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 437:

presenti	64
votanti	64
maggioranza	33
favorevoli	44
contrari	20

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge numero 438:

presenti	64
votanti	64
maggioranza	33
favorevoli	45
contrari	19

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 384:

presenti	64
votanti	64
maggioranza	33
favorevoli	47
contrari	17

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato del disegno di legge numero 362 e delle proposte di legge numero 417 e

431:

presenti	64
votanti	63
astenuiti	1
maggioranza	32
favorevoli	50
contrari	13

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Barranu - Cabras - Canalis - Carta - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Uras - Zurru.

Si è astenuto nella votazione sul testo unificato dei progetti di legge numero 362, 417 e 431 e ha preso parte alle altre votazioni: Becciu).

Fissazione di termini per la conclusione dell'esame di progetti di legge da parte delle Commissioni

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, per chiedere che venga fissato il termine di sessanta giorni per la conclusione, in Commissione, dell'esame della proposta di legge numero 277 concernente: "Norme relative all'individuazione e alla gestione dei presidi multizonali di assistenza ospedaliera".

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la proposta si intende approvata. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Grazie Presidente, per chiedere che lo stesso termine venga fissato per la proposta di legge numero 386 concernente: "In-

dividuazione e gestione dei presidi multizonali di assistenza ospedaliera di cui all'articolo 18 della legge 23/12/1978, numero 833". Vorrei ricordare che il gruppo D.C. ha sollecitato diverse volte, con lettere ufficiali al Presidente del Consiglio e ai capigruppo consiliari la discussione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la proposta si intende approvata. Ha domandato di parlare l'onorevole Tarquini. Ne ha facoltà.

TARQUINI (P.R.I.). Signor Presidente, per chiedere che lo stesso *iter* venga previsto per la proposta di legge numero 308 concernente: "Norme per la istituzione e la gestione dei presidi multizonali di assistenza ospedaliera".

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni anche questa richiesta si intende approvata. Ha domandato di parlare l'onorevole Marracini. Ne ha facoltà.

MARRACINI (P.S.d'Az.). Per chiedere, ai sensi dell'articolo 35, la fissazione di un termine di sessanta giorni per la conclusione dell'esame in Commissione della proposta di legge numero 366: "Norme di intervento immediato per la tutela e la conservazione del patrimonio faunistico 8marino regionale in Sardegna", e della proposta di legge numero 389 concernente: "Norme per promuovere e sostenere enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, artistiche, ricreative, politiche, solidaristiche, sindacali, turistiche, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Io voglio segnalare alla sua alta responsabilità istituzionale il fatto scandaloso, noto a tutta la Sardegna, della mancata emanazione da parte della Giunta regionale delle deliberazioni relative ai programmi della legge numero 64. L'Esecutivo infatti, non riuscendo a trovare al suo interno un accordo politico, ha scavalcato la Commissione programmazione ed il Consiglio regionale ed ha inoltra-

to a Roma tutti i programmi della legge numero 64 che, opinabilmente, ha ritenuto in regola escludendone altri su cui il Consiglio peraltro non si è neanche pronunciato, vedi per esempio la diga di "Sa conca ruja" del Goceano. In ogni caso - lo ribadisco - non ha sottoposto alla Commissione programmazione e al Consiglio regionale questo programma, e si tratta di centinaia e centinaia di miliardi.

A tutt'oggi, poiché la Giunta si rifiuta di trasmettere i programmi (e sono passati venti giorni da quando l'Esecutivo aveva comunicato alla Commissione che avrebbe provveduto), la Commissione programmazione non è in grado di decidere.

PRESIDENTE. Onorevole Saba, non essendo presente la Giunta, le chiedo la cortesia di sospendere il suo intervento. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.C.I.). Presidente, per chiedere la fissazione del termine di sessanta giorni per la conclusione dell'esame in Commissione della proposta di legge numero 440 Ruggeri e più: "Difesa del patrimonio ittico e norme per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura"; e della proposta del Regolamento di attuazione della L.R. 25 gennaio 1988, numero 4, recante: "Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali".

PRESIDENTE. Metto in votazione le richieste dell'onorevole Marracini e dell'onorevole Dadea. Chi le approva alzi la mano.

(Sono approvate).

Poiché ora è presente la Giunta, ha facoltà di riprendere il suo intervento l'onorevole Saba.

SABA (D.C.). Stavo denunciando al Consiglio, onorevole Assessore della programmazione, il fatto che la Giunta non ha rispettato le assicurazioni date, in ordine alla trasmissione alla Commissione dei programmi della "64", nella settimana successiva al 15 di settembre. La giustificazione addotta dalla Giunta fu che, per rispettare quella scadenza, si vedeva costretta a mandare a Roma tutte le indicazioni pervenute sulla "64"; si impegnava peraltro a trasmettere quanto prima, nella settimana successi-

va, alla Commissione programmazione i programmi stessi. Dal 15 di settembre ad oggi, 7 di ottobre, se non erro, sono trascorse circa tre settimane ma, intanto, questi programmi sono a Roma: possono essere approvati o, comunque, camminare con le proprie gambe. E, questo, senza che la Giunta regionale si sia assunta le sue responsabilità, la Commissione abbia espresso il parere e il Consiglio regionale, a termini di Regolamento e di Statuto, li abbia approvati. Pertanto il gruppo della D.C., nel denunciare il fatto inammissibile di una programmazione priva dell'apporto della Giunta regionale, della Commissione, del Consiglio, una programmazione che diventa un atto burocratico di trasmissione di documenti, senza scelte, chiede formalmente che, se entro la prossima settimana la Giunta regionale non trasmette i programmi della "64" alla Commissione, questi stessi vengano iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale.

A Roma infatti devono pervenire quanto prima, all'attenzione del Comitato per il Mezzogiorno, le determinazioni della Regione sarda e non semplicemente le indicazioni burocratiche degli uffici dell'Assessorato; perché neanche l'Assessore della programmazione ha una paternità politica formale su questi programmi.

Inoltre abbiamo appreso che sono stati trasmessi alla Commissione CEE dei programmi sui finanziamenti comunitari, nel mese di giugno e di luglio, senza una nostra preventiva informazione, così come non siamo stati informati che si sta deliberando sul FIO. Ecco perché chiediamo formalmente al Presidente del Consiglio se esiste una Commissione programmazione, se ha delle responsabilità e delle competenze. Se questo non è un vero e proprio sovvertimento istituzionale che, qualora dovesse continuare, non ci deve portare ad atti clamorosi di protesta e di occupazione delle aule della Commissione e del Consiglio regionale come farebbe qualsiasi opposizione democratica.

La nostra pazienza e la nostra comprensione ormai si sono esercitate abbondantemente; evidentemente non si può fare programmazione se la Giunta regionale non decide su centinaia e centinaia di miliardi, se la Commissione programmazione non può esprimere il suo parere, se il Consiglio regionale non delibera. Quindi noi chiediamo l'iscrizione automatica all'ordine del giorno del Consiglio di questi

argomenti se entro una settimana, massimo dieci giorni, la Commissione programmazione non dovesse ricevere il materiale e le proposte ufficiali deliberate dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Signor Presidente, non ho ben capito se l'onorevole Saba intendesse riferirsi esplicitamente ad un argomento, o se il suo fosse un discorso generale sul rapporto tra la Giunta ed il Consiglio. Per quanto riguarda i programmi relativi alla legge "64", la Giunta regionale ha trasmesso a Roma non quello che il collega Saba chiama un elenco, ma una proposta al Comitato per il Mezzogiorno perché possa essere bloccato l'iter di discussione dei provvedimenti e perché non avvenga nulla in danno degli interessi regionali.

La Giunta ha formalmente deliberato in merito per cui non è stata una mera trasmissione burocratica di un elenco di pratiche; ricordo, comunque, che vi è un giudizio di ammissibilità minimo.

In questo momento non ho la possibilità di rispondere formalmente al collega Saba; ritengo comunque, pur non avendo al momento né elementi a favore né contro, che la delibera della Giunta debba essere trasmessa al Consiglio, e assunto l'impegno di sollecitarne appunto la trasmissione.

Nel corso della discussione, davanti agli organi del Consiglio regionale, dei programmi inerenti la "64" la Giunta presenterà una propria posizione sui settori e sugli interventi da articolare in termini di priorità e di suddivisione nel tempo. La nostra disponibilità politica a discutere sul problema immediatamente, di fronte agli organi consiliari, è quindi totale.

SABA (D.C.). Noi vogliamo conoscere la proposta politica della Giunta, quali sono le priorità indicate dalla Giunta. Noi non possiamo giudicare! Noi siamo un organo politico.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Questo è un giudizio di merito, sul provvedimento della Giunta

apriremo una discussione.

SABA (D.C.). E' un giudizio procedurale, noi vogliamo esprimere un parere sulla proposta della Giunta.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Io ho preso l'impegno di verificare e far trasmettere comunque al Consiglio entro le prime giornate della settimana prossima il provvedimento della Giunta. Il Consiglio

poi valuterà se è un elenco o un programma.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio sono terminati. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 15 e 40.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
